

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

38° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

I N D I C E**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri.....	Pag.	42
4 ^a - Difesa	»	44
5 ^a - Bilancio.....	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	52

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag.	3
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa).....	»	40

Organismi bicamerali

Segreto di Stato	Pag.	57
------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	58
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	59
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	61
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	»	62

CONVOCAZIONI	Pag.	63
--------------------	------	----

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

2^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il Presidente PEDRIZZI ricorda che, come unanimemente deciso dalle Commissioni riunite, la seduta di ieri è stata tolta senza iniziare l'esame del disegno di legge; dà poi la parola al senatore Calvi.

Il senatore CALVI chiede alla Presidenza di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge richiamando la opportunità di partecipare alla seduta delle Commissioni riunite Difesa e Esteri, convocate per le ore 11 per acquisire gli elementi che il Governo potrà fornire sui terribili attentati perpetrati negli Stati Uniti. Complementare a tale richiesta, egli sottopone alla presidenza la esigenza di approfondire i contenuti del disegno di legge, di particolare complessità e rilievo, anche in considerazione del fatto che la documentazione a corredo del disegno di legge è stata resa

disponibile da pochissimi giorni. Un breve rinvio consentirebbe ai commissari di partecipare all'attività parlamentare dedicata agli attentati e, al contempo, di preparare argomentazioni e riflessioni sul disegno di legge il cui esame si preannuncia particolarmente complesso e controverso.

Il senatore COSTA, dopo aver ribadito la solidarietà e il cordoglio per le vittime dei gravissimi attentati, ritiene che le esigenze di approfondimento e documentazione richiamate dal senatore Calvi possano essere soddisfatte anche dalle relazioni dei due relatori.

A giudizio del senatore CENTARO, sostenitore nella seduta precedente di un'immediata sospensione dei lavori delle commissioni riunite, lo svolgimento delle relazioni può venire incontro alla esigenza di approfondire una tematica di particolare complessità, come richiesto dall'opposizione.

Il presidente PEDRIZZI specifica che un'eventuale questione sospensiva potrà essere discussa solo dopo le relazioni introduttive.

Il senatore ZANCAN si associa alla richiesta formulata dal senatore Calvi, ritenendo opportuno, anche in ragione della complessità del provvedimento – sul quale esistono contrasti profondi tra maggioranza e opposizione – rinviare alla prossima settimana l'esame del disegno di legge.

La natura epocale degli avvenimenti che stanno colpendo gli Stati Uniti e la necessità di approfondirne la natura e le conseguenze, inoltre dovrebbero consigliare un rinvio per non esporre il Parlamento ad un'immagine di divisione e contrasto poco consona alla situazione.

Il senatore MARITATI argomenta la condivisione della proposta del senatore Zancan, sottolineando che un'accelerazione dei lavori parlamentari su un disegno di legge di tale rilevanza, inserita nel contesto drammatico di questi giorni, assume un carattere di particolare inappropriatezza. Egli dichiara la piena disponibilità ad affrontare nel merito il provvedimento, senza alcun intento ostruzionistico, richiamando peraltro l'esigenza di dover approfondire la documentazione a corredo del disegno di legge.

A giudizio del senatore AYALA, la circostanza che il disegno di legge, frutto di lunga elaborazione governativa e parlamentare e che affronta tematiche vitali per l'organizzazione dell'economia, sia affrontato in tempi inopinatamente accelerati e ristretti, in assenza di scadenze particolari o di termini temporali, appare discutibile. A ciò, va aggiunta la condizione di epocale gravità creata dagli attentati negli Stati Uniti che giustifica ampiamente la richiesta di rinviare di una settimana l'esame del disegno di legge. D'altro canto, non si può parlare di richiesta ostruzionistica, tenuto conto della complessità e della delicatezza del disegno di legge.

Interviene il senatore CALLEGARO, il quale non condivide i ripetuti richiami alla ristrettezza dei tempi per esaminare la documentazione predisposta a corredo del provvedimento, e sollecita la Presidenza ad iniziare l'esame del disegno di legge con lo svolgimento delle relazioni.

Il presidente PEDRIZZI precisa che le convocazioni delle sedute delle Commissioni riunite sono state predisposte con largo anticipo proprio per consentire ai commissari di approfondire le tematiche connesse ai disegni di legge. Per quanto riguarda gli avvenimenti negli Stati Uniti, egli ritiene che la migliore risposta agli attentatori e la più degna considerazione per le vittime consista nello svolgimento dei compiti istituzionali affidati ad ognuno.

Il senatore DANZI condivide pienamente la considerazione da ultimo svolta dal Presidente.

Interviene quindi il senatore DALLA CHIESA, il quale ritiene che la sovrapposizione tra gli sconvolgenti avvenimenti che hanno colpito il mondo occidentale e segnatamente gli Stati Uniti (e la doverosa, connessa, esigenza di raccoglimento e di riflessione su tale vicenda) e il contestuale esame di un disegno di legge che si preannuncia particolarmente contrastato tra la maggioranza e l'opposizione crei una situazione di forte disagio, che può essere superata solo con un rinvio dell'esame del provvedimento. Tale osservazione si arricchisce di un carattere particolarmente delicato e complesso, se si pone mente al fatto che, come è noto, il disegno di legge contiene alcune disposizioni, che riguardano e interessano direttamente il Capo del Governo. Egli ritiene assolutamente necessario quindi evitare che, mentre il mondo intero si interroga sugli scenari apocalittici aperti dagli attentati, il Parlamento italiano affronti un provvedimento che rischia di caratterizzarsi esclusivamente per l'interesse che ad esso anette il Presidente del Consiglio.

Il senatore DEGENNARO contesta apertamente l'intervento del senatore Dalla Chiesa, richiamando all'attenzione dei commissari sul positivo e significativo rilievo delle disposizioni del disegno di legge per quanto riguarda l'organizzazione e l'attività delle piccole e medie imprese.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ZANCAN, interviene il senatore BETTAMIO, il quale ritiene infondate le argomentazioni addotte dall'opposizione per rinviare l'esame del disegno di legge; non rileva alcuna accelerazione dei lavori parlamentari, bensì la consapevolezza del rilievo delle disposizioni per le piccole e medie aziende e del loro carattere fortemente innovativo rispetto alla legislazione vigente.

Il senatore FASSONE ritiene opportuno svolgere le relazioni e rinviare alla prossima settimana la discussione generale.

A giudizio del presidente relatore per la 2^a Commissione, Antonino CARUSO, l'obiettivo ultimo dei responsabili degli attentati di ieri non è quello di recare lutti fini a se stessi, ma è quello di fermare e mettere in ginocchio il mondo occidentale, nei suoi aspetti economici, politici e civili; in questa prospettiva l'eventuale decisione di sospendere i lavori parlamentari rischierebbe di rappresentare in qualche modo un contributo alla realizzazione di tale obiettivo. La ripresa di ogni attività istituzionale, dopo la doverosa sospensione di ieri imposta dalla gravità e drammaticità degli eventi appare invece un'indicazione nel senso opposto coerente con le posizioni – comuni ad ogni politica di questa Assemblea – di impedire un tale proposito di destabilizzazione. Egli fa presente quindi che la relazione sul disegno di legge serve anche ad integrare la documentazione già predisposta.

Il senatore BONAVIDA ricorda che l'impianto del disegno di legge è stato elaborato nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centro sinistra e che su di esso esiste una larga convergenza, originata dalla consapevolezza di una svolta storica nella organizzazione dell'attività economica associata. Ciononostante, la accelerazione dei tempi di esame del disegno di legge, che contrasta con la esigenza di approfondire tematiche di grande complessità, presta il fianco al sospetto che si voglia esclusivamente tener conto dell'interesse personale del Capo del Governo per alcune disposizioni in esso contenute.

La senatrice BONFIETTI esprime il rammarico per la insensibilità dimostrata dal mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'esame parlamentare del disegno di legge, in ragione della estrema gravità degli avvenimenti che stanno colpendo gli Stati Uniti e il mondo intero. La tragica dimensione da cui scaturisce la richiesta di rinvio elimina ogni sospetto di atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori CALVI e CARUSO, il presidente PEDRIZZI, preso atto della esigenza di approfondire i contenuti del disegno di legge, propone di svolgere le relazioni nella seduta pomeridiana e rinviare l'avvio della discussione generale nella prossima settimana, prevedendo la convocazione delle commissioni riunite a partire da lunedì.

Dopo che i senatori MARITATI e AYALA hanno espresso il loro dissenso su tale proposta, interviene il senatore CENTARO, ritenendo possibile che la discussione generale, da avviare già nelle sedute della corrente settimana, possa proseguire anche nella prossima settimana.

Il senatore CONSOLO si dichiara contrario ad ogni ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge, dopo la doverosa e unanimemente condivisa sospensione nella precedente seduta.

Il presidente PEDRIZZI, d'intesa con il senatore CARUSO, nell'imminenza della seduta delle Commissioni riunite difesa e esteri convocate per comunicazioni del Governo sugli attentati negli Stati Uniti, toglie la seduta, rinviando lo svolgimento delle relazioni alla seduta pomeridiana e riservando per tale seduta ogni ulteriore decisione sui lavori delle Commissioni riunite.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 11.

3^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI*

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Prende la parola il senatore CALVI che, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come durante l'esame del disegno di legge in titolo da parte della Camera dei deputati siano state effettuate alcune audizioni che hanno dato un contributo rilevante al successivo *iter* legislativo.

Ritiene che sarebbe opportuno procedere nello stesso modo presso questo ramo del Parlamento, anche al fine di acquisire la posizione dei diversi soggetti rappresentativi delle categorie interessate sul testo licenziato dalla Camera che, come è noto, si differenzia per alcuni aspetti in maniera significativa da quello originariamente presentato.

Sotto un diverso profilo, avrebbe ritenuto poi auspicabile che nella designazione dei relatori si fosse adottata la medesima soluzione utilizzata alla Camera dei deputati nel corso della XIII Legislatura e si fosse quindi provveduto a scegliere come relatori un rappresentante delle forze di maggioranza e uno dell'opposizione.

Auspica in conclusione che l'esame del disegno di legge in titolo si svolga in condizioni tali da assicurare un confronto, eventualmente con-

centrato su punti specifici, ma sereno e caratterizzato comunque dalla possibilità di un ampio approfondimento.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che le audizioni alle quali ha fatto riferimento il senatore Calvi hanno avuto luogo alla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura e non in questa in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge in titolo.

Per quel che attiene poi alla possibilità che i relatori alle Commissioni riunite fossero nominati secondo le modalità prospettate dallo stesso senatore Calvi, fa presente come si tratti di una soluzione della quale non risultano precedenti alla Presidenza.

Condivide infine l'auspicio che l'esame del disegno di legge in titolo si svolga in clima sereno e costruttivo.

Riferisce il senatore Antonino CARUSO relatore per la Commissione giustizia il quale rileva innanzitutto come il dibattito alla Camera dei deputati sia stato contrassegnato da una sorta di accentramento della generale attenzione, su due o tre sole questioni (la cui rilevanza non si vuole, peraltro, né sminuire, né revocare in dubbio), con la naturale conseguenza – tuttavia – che sembra essere stata dai più dimenticata la portata complessiva dell'intervento normativo, che ha viceversa carattere di eccezionalità e che è, per questo, senz'altro meritevole di sottolineatura.

Il prossimo anno 2002 sarà presumibilmente quello in cui la riforma prenderà concreta forma ed effettività, attraverso l'adozione dei decreti delegati, e sarà quindi quello in cui avrà luogo – a distanza di sessant'anni esatti dall'adozione del codice civile – il primo intervento normativo strutturale di ammodernamento e di riordino della materia societaria, con specifico riferimento a quella parte di essa che riguarda le società di capitali e le imprese cooperative.

Il momento finale dell'opera che prende ora avvio sarà peraltro anche quello in cui si realizzerà una compiuta e ragionata sintesi dei plurimi interventi normativi, succedutesi nel tempo, da allora ad ora, e nella massima parte generati dall'esigenza di recepimento delle Direttive comunitarie in materia, dovendosi auspicare, inoltre, che esso costituisca il parziale traguardo di un percorso riformatore che, iniziato con il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), si completi con la rivisitazione del diritto societario per la società di persone e del diritto fallimentare e con l'adozione di una relativa nuova legge.

Il disegno riformatore che il testo segnala sia nella sua prospettazione d'insieme, sia controllandone i contenuti di maggior dettaglio, appare senz'altro coerente con le attese manifestate dal mondo dell'imprenditoria, dal contesto economico che si è consolidato negli ultimi decenni, oltre che dalle opinioni prevalenti maturate in ambito scientifico.

L'opera preparatoria svolta dalla Commissione istituita nel corso della XIII^a Legislatura e presieduta dal Prof. Antonino Mirone ha peraltro – tra i suoi meriti in particolare di carattere metodologico – quello di aver

saputo raccogliere, in misura accorta e prudente, anche esperienze e spunti pregevoli maturati in altri Paesi che hanno già rimodellato i propri sistemi normativi in materia economica, delle imprese e – in definitiva – del lavoro.

Il risultato complessivo sarà dunque quello di un disegno riformatore più favorevole alle esigenze di flessibilità normativa ed organizzativa delle società e che si colloca in un ambito di visuale che prescinde dai ristretti confini nazionali e che è viceversa coerente con i più ampi spazi, europei ed internazionali, in cui le imprese italiane si muovono e hanno mostrato di sapersi efficacemente muovere anche nelle condizioni attuali. Con la possibilità, altresì, che tutto ciò contribuisca anche all'inversione di quella non felice tendenza che vede il Paese tuttora scarsamente attraente per gli investimenti produttivi a matrice straniera.

L'articolo 1 del disegno di legge è dedicato alla definizione dell'oggetto della delega e alla determinazione delle relative modalità di esercizio. Con riferimento al primo aspetto il primo comma dell'articolo testualmente circoscrive il tema, individuandolo nella riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative e in quella degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, oltre che nell'individuazione di nuove norme di procedura per la risoluzione delle controversie attinenti la materia.

I commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono le modalità di esercizio della delega, lasciando arbitro il Governo di provvedervi con uno (o più) decreti legislativi, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con la possibilità – nell'anno successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi stessi – di introdurre (con lo stesso mezzo, con la stessa procedura ed invariati i criteri e i principi direttivi) gli eventuali, occorrenti interventi di integrazione o correttivi.

La Camera dei deputati, ha apportato alcune modifiche al testo originario:

1. La prima (contenuta al comma 2) riguarda lo specifico invito ad ingegnerizzare le nuove, emanando norme nel corpo del vigente codice civile, novellando lo stesso.

2. La seconda prevede (al comma 3) il ragionevole ampliamento del «concerto» fra i dicasteri interessati alla delega, prevedendo l'apporto del Ministro delle attività produttive in aggiunta a quelli dei Ministri della Giustizia e dell'Economia.

3. La terza e la quarta (al comma 4) si limitano a opportunamente prevedere maggiori termini, entro i quali dovranno essere espressi i pareri delle commissioni parlamentari e a sopprimere l'obbligo di motivazione dei pareri medesimi.

Le modifiche sono – come detto – tutte condivisibili, e in particolare lo è la prima, che muove nell'opportuna direzione di privilegiare il metodo normativo dell'unicità dei relativi strumenti.

Ed è peraltro in questa stessa logica che sembra utile raccomandare al Governo di esercitare la delega – in quanto possibile – con un unico decreto legislativo, e di interpretare come un effettivo dovere l'obiettivo di coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contenuto al comma 2, sicché (anche in questo caso, ove ciò sia evidentemente praticabile) il risultato legislativo si costituisca quanto più possibile vicino ad una sorta di testo unico di settore.

L'articolo 2 del disegno di legge riunisce i principi e gli obiettivi della riforma per quanto concerne le società di capitali.

L'impianto previsto non si discosta dallo scenario già ora vigente, che prevede due forme organizzative di fondo: quella basata sulla responsabilità limitata dei soci e quella della suddivisione in azioni della partecipazione sociale.

Il testo originariamente proposto non ha subito modifiche sostanziali, giacché quelle introdotte si limitano al potenziamento degli ambiti di autonomia consentiti – con l'esclusione di vincoli che conducano a modelli societari precostituiti, di modo da permettere la costruzione di organizzazioni d'impresa di volta in volta quanto più possibile aderenti alle singole realtà (di approvvigionamento delle risorse e di composizione sociale) e alle esigenze in concreto necessarie – e all'esclusione della previsione di disciplina di modelli concorsuali da eventualmente applicarsi (la modifica ha solo finalità sistematica, riservando la materia alla trattazione organica, da attuarsi con la riforma del sistema fallimentare).

Di particolare interesse è l'obiettivo, che è sotteso nella previsione contenuta alla lettera «b», riguardante la necessità di definire «con chiarezza e con precisione» le attribuzioni spettanti agli organi sociali, con l'individuazione delle relative responsabilità. La rilevanza di tale aspetto della questione è assolutamente palmare, poiché per un verso si avvicina il modello societario a quello tipicamente d'impresa, che si sforza di definire in ogni fase del processo produttivo «chi fa cosa e con quali conseguenti responsabilità», e – per altro verso – genera sicurezza e delimitazioni di competenza nei singoli addetti al funzionamento societario.

È per il resto da segnalare la previsione contenuta alla lettera «g», che mira – in logica di protezione degli interessi «dei soci, dei creditori sociali e di ogni altro terzo (che sia evidentemente portatore d'interesse)» – a regolare le opportunità di partecipazione delle società in più ampi contesti associativi.

L'articolo 3 si riferisce al modello specifico della «nuova» società a responsabilità limitata.

I concetti contenuti nella formulazione originaria del comma 1 (esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale) risultano ulteriormente accentuati nel testo che perviene dalla Camera dei deputati.

Da una parte, infatti, è sottolineato il carattere di autonomia del modellamento di tale tipo di società, rispetto a quello di seguito individuato per la società per azioni, ai fini evidenti di impedirne il reciproco schiacciamento (o, più probabilmente, quello delle prime sulle seconde) e, dall'altra parte, è evidenziata – anche attraverso la riorganizzazione del testo

(soppressione della lettera «c» e integrazione del relativo principio nell'ambito della lettera «a») la centralità della figura personale del socio e della natura contrattuale dei rapporti fra gli stessi.

Vi è peraltro da dire, quanto a questi ultimi, che l'indirizzo prescelto appare senz'altro condivisibile, poiché – proprio in quella logica generale sopra ricordata, di favorire le nuove imprenditorialità e di limitare gli oneri e gli adempimenti non strettamente funzionali agli obiettivi di gestione – appare corretto punto di bilanciamento quello di circoscrivere, in realtà societarie tendenzialmente ristrette e «chiuse», le occasioni di tutela esterna, favorendo viceversa l'adozione – in luogo di disposizioni cogenti ed indifferenziate – di strumenti di regolazione degli interessi, strettamente «personalizzati» rispetto a quelli concretamente in gioco: il che non può che derivare da una accentuata contrattualizzazione dei rapporti cui gli stessi sono connessi.

La evidente finalità di semplificazione si coglie immediatamente nella esplicita conferma (alla lettera «a» del comma 2) delle procedure «leggere» di costituzione delle società, già proprie al nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 340 del novembre 2000, che ha soppresso (fra l'altro) il giudizio di omologazione. La norma prevede peraltro, in coerenza con detta disposizione, una accentuazione delle competenze e delle connesse responsabilità di controllo da parte delle funzioni notarili che restano preposte al ricevimento degli atti e dei contratti sociali. Il conseguente bilanciamento è in ogni caso realizzato attraverso la parte aggiunta dalla Camera dei deputati che prevede l'individuazione dei contenuti comunque obbligatori che dovranno caratterizzare gli atti costitutivi.

Lo scenario complessivo è per il resto completato dalle successive lettere «c», «d» ed «e» che, pur sempre in ambito di prevalente autonomia contrattuale, mirano ad identificare i principi direttivi relativi ai conferimenti, alla formazione del capitale sociale (di cui deve essere in ogni caso garantita l'effettiva formazione), ai conferimenti in natura (semplificati, per quanto riguarda la relativa valutazione, sempreché risultino ugualmente garantite le entità nell'interesse dei terzi) e – infine – ai modelli di funzionamento interno, anche con riguardo ai processi decisionali e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, fra cui è specificamente indicata l'azione di responsabilità già perfettamente conosciuta dal nostro ordinamento.

Va sottolineata, con riferimento a tale ultimo punto, la particolare efficacia della dizione utilizzata, che consente di definire in maniera opportunamente cogente tale delicato versante del problema, pur riservando spazio sufficiente ad impedire l'appiattimento delle soluzioni prefigurate rispetto all'ultima indicata (in plurime occasioni mostratasi come soluzione «estrema», anche se di fatto non efficace). I decreti delegati potranno infatti spaziare nella più vasta gamma di soluzioni intermedie possibili, per l'individuazione di proporzionati (e quindi di per sé effettivi) strumenti di tutela degli interessi in contrasto, a seconda delle connotazioni specifiche dei contrasti stessi e delle situazioni di volta in volta in atto.

Di assoluta divisibilità, con riferimento alla lettera «f», è infine l'integrazione introdotta dalla Camera dei deputati circa la nullità delle eventuali clausole di intransferibilità delle quote sociali, volta che non sia prevista la possibilità di recesso del socio. Una tale previsione, infatti, consente di garantire un perdurante reciproco gradimento del socio, fra i soci, ma – da altra parte – assicura all'occorrenza facoltà di sganciamento dalla compagine sociale.

L'ulteriore modifica da ultimo introdotta nel corso dell'esame del progetto da parte della Camera dei deputati riguarda la lettera «i» e si connota nell'individuazione dell'esigenza della prioritaria tutela dei creditori sociali in relazione alla formazione e conservazione del capitale sociale e nel corso della fase di liquidazione della società, ancorché si preveda la possibilità di dar luogo alla medesima con procedure semplificate.

Come di particolare rilievo sono ancora da sottolineare le previsioni, del tutto innovative, contenute nelle lettere «g» e «h» (i relativi testi sono rimasti quelli originari), che prevedono – l'una – la possibilità per la società, escluso l'accesso al pubblico risparmio e la sollecitazione di investimento in linea capitale, di collocare al proprio esterno titoli di credito (in sostanza emettere obbligazioni), anche cartolarizzati, tramite operatori professionali (con conseguente implicita previsione di circolabilità dei medesimi) e – la seconda – una rivisitazione del sistema di revisione dei conti sociali.

L'articolo 4 è viceversa dedicato al disegno del modello specifico della società per azioni.

Il testo del comma 1, come infine definito dalla Camera dei deputati, enuncia i criteri caratterizzanti del tipo di società che è prefigurato, individuandoli:

nella centralità dell'azione (e quindi del capitale d'investimento), come componente spiccatamente funzionale;

nella circolazione delle stesse (con conseguenze, quindi, di spiccata variabilità del ceto proprietario dell'impresa);

nella possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio.

Sulla base di tale premessa è ipotizzato un modello di base, con graduazione successiva di superiori livelli di disposizioni cogenti in relazione all'accesso al mercato del capitale di rischio. Il che risulta coerente con la premessa esigenza di un quadro complessivo da cui derivi un equilibrio di tutela non solo dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, ma anche – come esplicitamente affermato – dei ceti ulteriori dei risparmiatori e degli investitori.

In tale dedicata prospettiva si esprime, peraltro, il comma 2 che delinea le norme inderogabili i cui obiettivi minimi sono individuati:

nella separazione dei processi di controllo contabile da quelli di controllo sull'amministrazione;

nella previsione dell'azione di responsabilità ad iniziativa delle minoranze (la Camera dei deputati ha temperato tale disposto, con l'introduzione di un *quorum* al fine di contenere la conflittualità fra i soci;

nella fissazione di *quorum* assembleari (in sede straordinaria) a tutela delle minoranze (e, in questo caso, la Camera dei deputati ha modificato il testo, potenziandolo, e quindi precisando l'esigenza di individuazione delle congruità, rispetto allo scopo precipuo, dei *quorum* medesimi);

nella previsione della denuncia delle eventuali irregolarità all'Autorità giudiziaria, non solo da parte dei sindaci, ma anche ad iniziativa degli ulteriori organi di controllo.

Sul versante della semplificazione sono da sottolineare le modifiche aggiuntive introdotte durante l'esame alla Camera dei deputati che in particolare riguardano, oltre a quanto già sopra ricordato con riferimento alla società a responsabilità limitata in relazione alla legge 24 novembre 2000, n. 340, la non necessità di indicazione della durata della società e – soprattutto – l'innovativa previsione della società di capitali costituita, secondo il modello tedesco, da un unico socio.

I commi successivi (3, 4, 5 e 6) intervengono sulla disciplina della fase della costituzione della società, oltre che sulla disciplina del capitale, dei conferimenti e delle azioni.

In sintesi:

il processo di costituzione è caratterizzato dalla sottovalutazione dei relativi vizi eventualmente successivamente rilevati, oltre che da un'impostazione «non dirigistica» dell'atto costitutivo, essendone solo previsti i contenuti minimi a carattere obbligatorio, ferma restando ogni altra e più ampia facoltà;

l'entità del capitale sociale è aumentata nel valore minimo;

è innovativamente previsto un capitale dedicato e separato, in relazione a singoli affari o progetti, con rendicontazioni separate e con la possibilità di autonomo finanziamento finalizzato, coniugata – tuttavia – da altrettanto autonome responsabilità per le connesse obbligazioni (la Camera dei deputati è intervenuta opportunamente sul punto, introducendo l'obbligatorietà di adeguate forme di pubblicità);

è altrettanto innovativamente previsto, fermo il rispetto dell'esigenza di effettiva formazione del capitale sociale, il «recupero», ai fini del conferimento, di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa, oltre alla facoltà – per i soci – di contrattualmente regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali (una tale impostazione allinea il sistema, per un verso, alla seconda direttiva comunitaria dedicata all'armonizzazione del sistema societario, la quale, escluso il caso dell'obbligazione di eseguire opere o prestare servizi, consente in pratica la costituzione del capitale mediante il conferimento di qualsiasi altro *asset* e – per altro verso – risponde positivamente all'orientamento della parte di dottrina che sostiene l'utilità – sempre fermo il «paletto» dell'effettiva formazione del capitale – di permettere, proprio attraverso l'*escamotage* della regolazione contrattuale della partecipazione, una sorta di «recupero del

recupero» anche di quegli apporti che, pur non inquadrabili fra i conferimenti, possono costituire risorse centrali per l'impresa: in pratica proprio gli obblighi di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi;

per quanto riguarda, infine, azioni ed obbligazioni il comma 6 prevede la possibilità di emettere azioni a carattere improprio, senza indicazione di valore, già proprie al vigente sistema tedesco; l'introduzione di norme tese all'agevolazione dell'accesso al mercato dei capitali con la connessa facoltà di emissione di strumenti finanziari (sia a carattere partecipativo, sia non) e, a seconda dei casi, muniti dei più pertinenti diritti; ed inoltre la modifica (in direzione ampliativa) delle disposizioni in materia di emissione di obbligazioni. Con il rilevante «strappo», in tale contesto, della facoltà statutaria di aggiudicare la relativa attribuzione ad organo diverso rispetto all'assemblea dei soci in sede straordinaria.

Anche il comma 7 (per la disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali) perviene sostanzialmente nella formulazione di testo originaria.

Il motivo dominante della nuova disciplina ipotizzata è, ancora una volta, all'insegna della semplificazione e della rimozione degli adempimenti non ritenuti assolutamente indispensabili. Le aree in cui l'autodeterminazione statutaria è destinata a sostituirsi alle attuali circostanziate disposizioni di legge riguardano, in particolare, le forme di pubblicità e di controllo del procedimento assembleare, gli adempimenti di convocazione e di partecipazione alle assemblee, oltre che le fasi di discussione e voto.

Seguono a tali disposizioni quelle riguardanti la modifica della normativa in materia di vizi delle deliberazioni e di relativo controllo.

Il nuovo angolo di prospettiva ipotizzato appare quello della diminuita incidenza delle conseguenze degli atti viziati sul funzionamento societario, ed il proposito è realizzato attraverso la moltiplicazione dei rimedi alternativi alle semplici pronunce di invalidità degli atti stessi, nell'obiettivo di dar luogo ad una sorta di autotutela dell'impresa (anche prevedendo la possibilità di modifica e di integrazione delle deliberazioni assunte) che pure tenga conto di obiettivi risarcitori o ripristinatori in favore di quanti rientrano fra i soggetti legittimati alle impugnative.

Di particolare significato è, infine, il disposto relativo alla disciplina dei patti parasociali, su cui è peraltro intervenuta, con modificazioni, la Camera dei deputati. In tale caso il dibattito è oscillato in tre diverse direzioni, tutte per il vero in sé accettabili: comune a tutte il riferimento alle società per azioni non quotate e a quelle di relativo controllo delle stesse, la prima, contenuta nel testo originario, muoveva verso l'introduzione di un limite (indifferenziato per ogni società) di durata degli stessi, da individuarsi – quanto all'entità – in sede di normazione delegata; la seconda si proponeva di invertire (a parità di risultato) l'ordine della questione, con una previsione di esclusione dei patti di durata illimitata; la terza – in definitiva adottata – che limita a cinque anni il tempo di massima durata dei patti, ma che, soprattutto, dispone adeguate forme di pubblicità per tutte le imprese che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

La Camera dei deputati è viceversa intervenuta con modifiche di rilievo nell'impianto del comma 8, destinato all'articolazione e alla regolazione dei meccanismi di funzionamento degli organi di amministrazione della società e di controllo sui medesimi.

Rimaste infatti invariate le lettere «a», «b» e «c», che ribadiscono (lettera «a») la filosofia autonomistica che dovrà caratterizzare i «nuovi statuti» (con l'unica limitazione della necessità di precisazione della ripartizione delle competenze «interne» in capo ad amministratori destinatari di specifiche deleghe o a comitati esecutivi); la possibilità di introdurre (anche ove non previsto da leggi speciali) requisiti di indipendenza (onorabilità, professionalità) quali precondizioni all'assunzione di cariche societarie e, infine, l'esigenza di limitazione della competenza degli amministratori in relazione alla sola responsabilità della gestione, le Commissioni della Camera dei deputati hanno totalmente rimodulato le previsioni contenute nella lettera «d», riguardante la composizione degli organi di amministrazione e di sorveglianza.

Il testo originario di per sé innovativamente introduceva la possibilità di stabilire, in sede di formazione statutaria, che al Collegio sindacale, quale «tradizionale» organo di controllo, fosse alternativamente sostituito un diverso organo di sorveglianza che, con estrazione di rappresentatività anche da parte delle formazioni di minoranza, alle competenze del primo aggiungesse quelle del controllo «dell'indirizzo strategico della società», con eventuale ridimensionamento delle competenze dell'assemblea.

L'impianto che è stato in definitiva sostituitivamente prescelto (e che ora è quindi all'esame del Senato) viceversa prevede tre diversi modelli di amministrazione e controllo, con la precisazione che – ove non ne fosse prescelto alcuno – si intende da applicarsi il primo e che – ove prescelto il secondo o il terzo – tutte le relative società (comprese quelle che si sottopongono in ogni caso a revisione contabile) devono essere comunque sottoposte a controllo contabile da parte di soggetti aventi i requisiti legali e professionali per poter svolgere la funzione di componente di collegio sindacale. I tre modelli previsti sono dunque i seguenti:

quello (per così dire) tradizionale e già ora vigente, impostato nella bipartizione tra organo d'amministrazione (amministratore unico o consiglio d'amministrazione) e Collegio sindacale;

un sistema impostato sulla co-presenza di un Consiglio di gestione e di un Consiglio di sorveglianza, laddove il secondo, cui compete oltre al controllo di gestione anche l'approvazione del bilancio, è nominato dall'Assemblea e, a sua volta, nomina e revoca i componenti del primo e (del caso) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi. (*Sistema tedesco*)

un terzo sistema (a carattere, per così dire, promiscuo), che prevede che sia posto un solo organismo al vertice sociale, che è individuato in un Consiglio d'Amministrazione, a struttura composita.

in tale caso devono essere distinte le due funzioni, di stretta gestione e di controllo interno sulla stessa, con istituzione – per l'espletta-

mento della seconda – di un apposito Comitato alla cui composizione sono chiamati amministratori cui non possono essere assegnati (e che comunque non assolvono) compiti esecutivi, che abbiano requisiti di indipendenza (sostenuti da appositi codici di comportamento e di autoregolamentazione) e poteri ispettivi. (*Sistema anglosassone*)

In via di sintesi, con riferimento a tale punto, è da dire che la Camera dei deputati ha inteso privilegiare soluzioni generaliste, «a vasto raggio» (prova ne è l'allargamento a tre delle ipotesi alternative previste, con recepimento della terza, affacciata nel testo proposto dalla proposta di legge AC 969 d'iniziativa dell'On. Fassino) affidando alle scelte, di volta in volta assunte in sede di costituzione della società (ovvero in fase di costituzione, di (ri)costituzione statutaria), la graduazione dei principi più espressamente indicati nel testo generale, ma non esclusi in quello pervenuto.

La lettera «g», con cui si esaurisce il comma 8, demanda delega per la disciplina dei doveri di fedeltà e per la risoluzione degli eventuali conflitti di interessi, richiamando espressamente la necessità di prevedere il dovere, per gli amministratori, di agire in modo informato.

L'ultima questione affrontata dall'articolo 4 (al comma 9) è pertinente alle vicende delle modificazioni statutarie, la cui delicatezza è di palmare evidenza incidendo – nella sostanza – sul principio della stabilità contrattuale.

Trascurato l'aspetto riguardante le modifiche di contenuto neutrale rispetto alle posizioni soggettive, in quanto concernenti solo la struttura gestionale dell'impresa (la scelta operata privilegia, in tal senso, l'obiettivo di semplificazione, prevedendo che l'autonomia statutaria possa attribuirne la competenza agli organi di amministrazione), vengono poi affrontati problemi di ben maggiore spessore: primo fra questi quello della disciplina dell'aumento di capitale, del collegato diritto d'opzione e del sovrapprezzo.

La scelta operata muove nella duplice direzione dell'affidamento al controllo interno (precisazione introdotta dalla Camera) della congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni e della possibilità di attribuzione della delega agli amministratori (ancorché limitata nel tempo) per l'esclusione del diritto d'opzione. Con l'opportuna differenziazione a seconda che si tratti di società scambiata (in relazione ai vari titoli emessi) in mercati regolamentati, o meno.

La trattazione del tema è da ultimo esaurita (alla lettera «d») con previsioni, opportunamente integrate dalla Camera dei deputati, in materia di recesso.

I contenuti di maggior rilievo innovativo si colgono, in tal senso, nella specifica protezione accordata al socio dissenziente e, in particolare, nella individuazione dei criteri di calcolo da utilizzarsi per pervenire ad un equo calcolo del valore di rimborso del socio, pur sempre entro il limite operativo della salvaguardia dell'integrità del capitale e del non pregiudizio delle ragioni dei terzi creditori.

L'articolo 9, – non previsto nel testo originario – è stato aggiunto in sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Lo stesso domanda al legislatore delegato una nuova disciplina della cancellazione della società e, mentre da una parte (lettera «b»), vige la preoccupazione di «correggere il tiro» rispetto alle disposizioni contenute nella recente legge n. 340/2000, prevedendo che l'evento «cancellazione» abbia comunque adeguata pubblicità, dall'altra – pure all'insegna di propositi semplificatori – si affida il compito di delineare le circostanze e il procedimento attraverso cui la detta cancellazione possa e debba avere luogo. La questione non è, agli effetti pratici, di poco momento, anche alla luce del dibattito e delle incertezze giurisprudenziali sino ad ora emerse, a sistema vigente, in combinazione con eventuali eventi fallimentari e in relazione al problema delle sopravvenienze attive e passive.

L'articolo 11, è destinato a delineare i criteri di delega della riforma, nella materia sanzionatoria. La questione, come a tutti è noto, è stata oggetto di una vasta eco (e di acceso dibattito, dentro e fuori alla Camera dei deputati), in concomitanza con i lavori dalla stessa svolti. La norma è strutturata in un unico comma, articolato in più lettere, la prima delle quali affida la delega al Governo di prevedere i reati e gli illeciti amministrativi, in campo societario, con l'individuazione delle correlative sanzioni e strumenti di repressione.

Le condotte ritenute offensive e quindi individuate sono complessivamente sedici e sono le seguenti:

- falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali;
- falso in prospetto;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
- impedito controllo;
- omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- infedeltà patrimoniale;
- corruzione;
- indebita influenza sull'assemblea;
- omessa convocazione dell'assemblea;
- aggiotaggio.

Per quanto riguarda la falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali (lettera «a», n. 1) appare opportuno distinguere, in primo luogo, le differenze sostanziali tra il testo originario del disegno

di legge e la situazione oggi attuale (quella, in pratica, determinata dalla vigenza dell'articolo 2621 del codice civile):

la prima risiede nell'identificazione dei soggetti chiamati a rispondere delle proprie condotte, con esclusione – tra gli stessi – dei promotori e dei soci fondatori;

la seconda concerne la sostituzione dei termini «fraudolentemente» e «fatti non rispondenti al vero» con quelli – rispettivamente – di «intenzionalmente» e di «false informazioni»;

la terza riguarda l'apposizione delle condizioni (da ritenersi fra loro concomitanti) della idoneità della condotta a trarre in inganno i destinatari delle informazioni e del fine di conseguire un ingiusto profitto.

Premesso ciò è ancora da dire che il testo originario medesimo non si discostava dalla situazione ora vigente, né con riferimento all'entità della pena (della reclusione da uno a cinque anni, ma senza la previsione aggiuntiva della multa), né in relazione al criterio indifferenziato di trattamento delle condotte, con riferimento alla qualità (ed entità) dei soggetti coinvolti e alla più o meno rilevante intrinseca gravità dei fatti, essendo in tutta evidenza riservata la gradualizzazione del trattamento stesso alla forbice esistente tra minimo e massimo edittale, oltre che all'apprezzamento da parte del giudice.

La Camera dei deputati è in pratica intervenuta modificativamente sull'intera disposizione, dovendosi tuttavia osservare come le filosofie del detto intervento si distinguano sostanzialmente, in relazione alla prima parte di essa (a carattere definitorio) e alla seconda parte, destinata all'individuazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda la prima parte, premessa la puntualizzazione riguardante le «altre comunicazioni sociali» cui si è voluto condivisibilmente aggiungere le parole «previste dalla legge», così da rimuovere in radice le ondivaganze giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'identificazione di tale oggetto della falsità, l'intervento (raccogliendo e ridisponendo tutti gli elementi contenuti nel testo originario) ha conseguito il risultato di rendere inequivoca l'individuazione della fattispecie in un reato con precise connotazioni soggettive. Secondo alcuni si tratta di una vera e propria svolta, ma ritengo viceversa che la soluzione proposta costituisca in realtà un semplice passo ulteriore in un processo interpretativo che ha coinvolto, nel corso degli ultimi anni, tanto i giudici di legittimità, quanto la Corte Costituzionale stessa.

Il punto di partenza di tale percorso va colto nel momento in cui l'opinione prevalente coincideva nella valutazione di non necessarietà della sussistenza di alcun dolo specifico finalizzato, nella commissione del fatto, essendo da ritenersi sufficiente la consapevolezza della possibilità del danno. La prima evoluzione (attenuazione) di tale orientamento si è determinata nel momento in cui la giurisprudenza ha ritenuto che alla positiva verifica della natura fraudolenta della condotta dovesse essere collegata l'automatica sussistenza di tale condizione psicologica, in quanto in

sé correlata – indipendentemente dalla volontà di causare un danno ad altri – dall'ingiusta utilità a sé o ad altri riservata.

Il punto di arrivo è quello ora individuato, che non solo puntualizza terminologicamente la questione, ma che anche la correla all'ulteriore rilevante aspetto, che è quello connesso al rispetto del principio di offensività, in forza del quale non è sufficiente la sussistenza del dolo specifico (dell'ingiusto profitto), occorrendo – altresì – quella della verifica concreta dell'evento di danno.

Con riguardo a tale ultimo profilo, le modifiche introdotte nel testo dalla Camera dei deputati – lungi dal rinnegare l'impostazione, sinora propria a giurisprudenza e dottrina, della composita connotazione del detto evento che tiene conto sia dell'offensività generale dello stesso, in relazione al bene protetto del regolare funzionamento delle società commerciali, sia dell'offensività particolare quando esso dirige nei confronti degli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi creditori – sembrano informate a grande concretezza e a realismo di fondo, nel momento in cui ne determinano il superamento, attraverso la separazione e la distinzione all'interno della connotazione composita.

La chiave di volta della questione risieda nel passaggio della norma che testualmente recita «prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori».

Ciò significa che la Camera dei deputati non ha affatto rinunciato a connotare quale reato (attribuendo invece ad esso statura contravvenzionale) la condotta caratterizzata da un elemento costitutivo del danno che sia solo rappresentato dall'offensività generale che la condotta stessa, come sopra ricordato, reca in sé, in relazione al bene protetto del regolare funzionamento delle società commerciali. E si tratta di reato, che – nella soluzione proposta e per il combinato disposto degli articoli 17 del codice penale e 5 e 11 delle relative disposizioni di coordinamento – è sempre perseguibile d'ufficio.

Il filo logico conseguente, incentrato sulla scelta di configurare autonome figure di reato, ha poi portato ad un'ulteriore doppia previsione nell'ambito di quei casi in cui la condotta si traduce in un evento dannoso a carattere patrimoniale nei confronti dei soci o dei terzi, stabilendo una sanzione più grave (della reclusione da uno a quattro anni, quindi lievemente inferiore – nel solo massimo edittale – a quella prevista attualmente e dalla formulazione originaria del testo del disegno di legge) e la perseguibilità d'ufficio nell'ipotesi intuitivamente più grave che è quella riguardante le società quotate presso le borse valori (Parte IV, Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 58 del 1998) e stabilendo una sanzione meno grave (della reclusione da sei mesi a tre anni) e la perseguibilità a sola querela di parte nell'ipotesi di società non quotata.

Il criterio di distinzione, tra società quotata e non quotata, è di palmaria ovvietà (soprattutto in relazione al requisito di procedibilità), facendo riferimento al dominante carattere sociale della compagine («diffusa» o, viceversa «chiusa»), con il conseguente prevalente interesse –

nel secondo caso – ad un «controllo» dell'azione da parte dei soggetti direttamente interessati (e danneggiati): non solo i soci, ma anche i terzi, lavoratori e creditori sociali, possono avere diretta convenienza a non devalorizzare la società (anche solo per il discredito derivante da un procedimento penale a carico degli amministratori), allorché il rimedio alla relativa condotta possa essere diversamente conseguito, al di fuori dell'azione giudiziaria o dell'irrogazione di una sanzione penale.

L'unica riflessione che può tuttavia svolgersi riguarda l'effettiva esaustività della soluzione affacciata, in relazione a situazioni particolari ovvero, per meglio dire, a società che rivestano particolari caratteri. Al riguardo sembra maggiormente conveniente – se tale problema davvero esiste e se lo stesso ha effettiva concretezza – che la relativa regolazione abbia luogo, in via d'eccezione, nelle discipline dedicate, che a tali situazioni specifiche siano riservate dall'ordinamento.

Va infine rilevato che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati la definizione della fattispecie di falso in bilancio è stata altresì modificata sostituendo l'espressione «false informazioni» con l'altra «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni», espressione che peraltro deve ritenersi equivalente alla prima come risulta dalla lettura della originaria relazione predisposta dalla Commissione Mirone.

Si è dunque in presenza di un risultato in sé soddisfacente, in relazione ai vari angoli di prospettazione da cui la questione va esaminata, primo fra tutti quello della necessaria coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4, che individuando le regole riguardanti le società per azioni prevede, muovendo le mosse da quello che è definito «un modello di base unitario», che le varie ipotesi specifiche dovranno essere distinte, «anche in relazione al maggiore grado di imperatività cui le società dovranno essere sottoposte in considerazione del ricorso al mercato dei capitali».

Il discorso non sarebbe infine completo, qualora non si passasse in rapida rassegna anche il panorama della disciplina internazionale in materia e sul punto.

Negli Stati Uniti costituiscono reato di livello federale le condotte sanzionatoriamente previste nelle legislazioni (anch'esse a carattere federale) con cui è regolato il sistema borsistico. E' prevista una pena pecuniaria variabile a seconda dei soggetti implicati fino ad un massimo di 1.000.000 o di 2.000.000 di dollari, con facoltà di rendere la stessa alternativa o aggiuntiva alla pena della reclusione fino a dieci anni. Negli altri casi, quando non vi è un implicazione «borsistica», il reato è trattato a livello dei singoli Stati con sanzioni sempre costituite da pena pecuniaria, i cui limiti (anche alla luce di una differenziazione delle fattispecie) sono fino ad un massimo di 5.000 USD (Louisiana, e New York e California, nei casi più gravi) o fino ad un massimo 1.000 USD (New York e California, nei casi meno gravi), sempre con alternativa o aggiunta della pena della reclusione, che varia dai sei mesi (Louisiana e California) ad un anno (New York, casi meno gravi), fino ad un massimo di quattro anni (New York, casi più gravi).

In Belgio, il reato ha connotazioni anche «materiali» assai diverse da quelle previste nell'ordinamento italiano ed è sanzionato con la reclusione e un ammenda fino a 2.000 Fb. La reclusione è, in Belgio, pena generale la cui entità può variare da cinque a dieci anni di detenzione.

In Francia, è punito il falso «generico» con l'ammenda fino a 300.000 Ff., con la reclusione di tre anni e con varie pene accessorie (interdizione dai diritti civili, dall'esercizio di funzioni o attività, esclusione dagli appalti, confisca).

In Germania, sono punite le «false dichiarazioni» e la «errata rappresentazione». La pena è quella della pena pecuniaria in alternativa alla detenzione fino a tre anni.

In Spagna, sono previste pene variabili, a seconda dei singoli casi: dalla sanzione della «multa» da sei a dodici mesi; alla sanzione della «prigione» da sei mesi a tre anni con l'aggiunta della «multa» fino a tre volte il vantaggio conseguito. Sono facoltativamente previste misure accessorie in aggiunta. Il reato, salvo il caso che coinvolga una pluralità di persone, è perseguibile a querela.

Ultima notazione con riferimento al falso in bilancio riguarda, infine, l'introduzione di due precisazioni di rilievo: è demandato al Governo di provvedere all'individuazione di idonei parametri in caso di valutazioni estimative e di regolare la fattispecie con i delitti tributari connessi alle relative dichiarazioni.

Le considerazioni di carattere generale fin qui svolte (in materia di dolo specifico, di idoneità dell'azione, di ingiusto profitto e di concreto danno arrecato) consentono una più rapida trattazione delle ulteriori fattispecie esaminate nei numeri successivi della lettera «a», giacchè sono ad esse in linea di massima comuni e sono in ogni caso rappresentative di un comune impianto sistematico.

Così, per l'ipotesi del falso in prospetto, è individuata la pena dell'arresto fino ad un anno (se non vi è danno ai destinatari) e fino a tre anni (nel caso contrario). Il reato è perseguibile d'ufficio.

Per l'ipotesi di falsità nelle relazioni o comunicazioni alle società di revisione, è individuata la pena dell'arresto fino ad un anno (se non vi è danno ai destinatari) e fino a quattro anni (nel caso contrario). Il reato anche in questo caso è perseguibile d'ufficio.

Per l'ipotesi di impedito controllo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a venti milioni (se non vi è danno ai destinatari) e la pena della reclusione fino ad un anno (nel caso contrario). Il reato è perseguibile, nel secondo caso, a querela di parte.

Per l'ipotesi di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 fino a quattro milioni.

Per le ipotesi di formazione fittizia del capitale o di indebita restituzione dei conferimenti, è prevista la pena della reclusione fino ad un anno. Il reato è perseguibile d'ufficio.

Per le ipotesi di illegale ripartizione degli utili e delle riserve o di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante, è rispet-

tivamente prevista la pena dell'arresto o della reclusione fino ad un anno. Il reato è perseguibile d'ufficio, ma si estingue se hanno luogo le ricostituzioni prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Per l'ipotesi di operazioni in pregiudizio dei creditori o di indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il reato è perseguibile a querela di parte, ma si estingue se ha luogo il risarcimento prima del giudizio.

Per l'ipotesi di infedeltà patrimoniale (in costanza di conflitto d'interessi) o di comportamento infedele, è rispettivamente prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a tre anni (è punito anche chi dà o promette l'utilità). Il reato è perseguibile a querela di parte.

Per l'ipotesi di frode nelle assemblee o di omessa convocazione delle stesse, è rispettivamente prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 12 milioni. Il reato (nel primo caso) è perseguibile d'ufficio.

Per l'ipotesi – infine – di aggio, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il reato è ovviamente perseguibile d'ufficio.

Per quanto riguarda la lettera «b», che demanda delega per l'armonizzazione delle ipotesi sanzionatorie in caso di false comunicazione alle autorità pubbliche e di vigilanza, il testo originario è rimasto invariato.

Così, analogamente, per quanto riguarda la lettera «c», in cui è prevista l'abrogazione della fattispecie di divulgazione di notizie sociali (che è ricollocata quale aggravante del reato di cui all'articolo 622 c.p. – segreto professionale), e le fattispecie speciali riguardanti gli amministratori giudiziari e quella del mendacio bancario.

La lettera «d» demanda delega al Governo per la previsione di circostanze attenuanti in relazione ai reati di falso in bilancio (e connessi) e di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza e controllo «qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità».

Le lettere «e», «f» e «g» rispettivamente prevedono: un trattamento sanzionatorio anche per coloro che svolgono in fatto le medesime funzioni formalmente attribuite ad altri soggetti; la confisca (anche per equivalente) del prodotto o del profitto del reato e del bene utilizzato per commetterlo; il coordinamento dei reati fallimentari con quelli societari, con applicazione delle pene ai soli casi teleologicamente connessi.

La lettera «h» (ed è questione di non poco momento anche in relazione alle riflessioni che si sono sviluppate sugli effetti dell'entità del termine prescrizione sulla nuova entità della pena per il reato di falso in bilancio «senza danno») estende l'impianto della responsabilità amministrativa delle società (introdotto con la legge n. 300 del 2000 e con il conseguente decreto legislativo n. 231 del 2001) anche ai casi di reati di falso in bilancio (e connessi) e di false comunicazioni agli organi di vigilanza e controllo commessi dagli amministratori, direttori generali, liquidatori e relativi sottoposti, quando ciò sia avvenuto nell'interesse della società stessa.

Le lettere «i» e «l» prevedono – infine e rispettivamente – la delega per l'abrogazione delle norme incompatibili e per l'introduzione di una di-

sciplina transitoria in relazione ai procedimenti in corso, nonché la competenza del tribunale in composizione collegiale.

Con riferimento all'articolo 12, va ricordato che il testo originario, introduceva la previsione, presso i tribunali del capoluogo distrettuale, di sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti societari (con estensione alla materia fallimentare, a quella di amministrazione straordinaria e a tutte le controversie in materia di intermediazione finanziaria e in materia creditizia (le questioni, insomma, discendenti dai decreti legislativi n. 58/1998 e n. 385/1993), diffondendosi – conseguentemente – nell'individuazione di tutti i relativi principi e criteri.

Anche tale previsione, come tutti ricordano, fu al centro di acceso dibattito, in parte alimentato dalla presa di posizione di talune componenti associazionistiche della professione forense, le quali paventavano come un tale impianto rischiasse di danneggiare i professionisti stessi, sottraendo loro clientele in ragione dello spostamento – verso il capoluogo distrettuale – dei centri delle controversie.

È personalmente convinto della non fondatezza di tali timori, non foss'altro che per il fatto che è già comune abitudine dell'avvocato quella di comunque recarsi presso la sede della Corte d'Appello, allo scopo di patrocinare i giudizi che si trovano proprio nella relativa fase. In altre parole, che l'avvocato «di provincia» che annovera tra i suoi clienti anche le società «di provincia», che gestisce gli affari legali relativi ad esse sia presso il tribunale «di provincia», sia presso la locale Corte d'Appello, sia presso ogni altro tribunale o Corte d'Italia, non dovrebbe nutrire alcun timore. Non si comprende infatti quale dovrebbe essere la ragione dello sviamento di clientela nel limitato caso delle materie di cui si discute, che solo per altre ragioni (tra cui il relativo alto grado di specialità) sono effettivamente sempre più appannaggio di studi legali di grande dimensione.

Non dissente però, per altre ragioni, dall'orientamento prevalso presso la Camera dei deputati. Si tratta di ragioni che riguardano solo il timore di creare nuovi rilevanti centri di potere giudiziario, simultaneamente – peraltro – al momento in cui entrerà in vigore una riforma della portata che è sotto gli occhi di tutti: il rischio insomma che si concentri un'inaccettabile potere di regolazione dell'economia in mano a poche persone (che l'esperienza quotidiana peraltro ci insegna, proprio nella materie in discussione, assai inclini ad autodeterminarsi localmente – si pensi al «rito romano», al «rito ambrosiano», ecc. – intendendo in tale ampia (ampliata) guisa il loro diversamente non negato diritto/dovere di interpreti delle leggi in relazione allo loro applicazione ai casi concreti). Non negabile quanto sopra, altrettanto indiscutibile è viceversa l'esigenza che le società possano e debbano contare non solo su regole chiare e certe, ma anche su regole a garanzia di uniforme interpretazione ed applicazione quantomeno sull'intero territorio nazionale.

È comunque evidente che la questione sia destinata a rimanere aperta (anche per i pacifici vantaggi, anche organizzativi, che deriverebbero dalla

concentrazione di talune categorie d'affari: si pensi allo sola materia fallimentare).

Il testo che è in ogni caso ora all'esame demanda al Governo (comma 1) il compito di individuare e introdurre norme che – a competenze invariate, per materia e territorio – generino maggiore celerità nella risoluzione delle controversie relative alle materie sopraindicate (il fiducioso auspicio è che Parlamento e Governo sappiano – nel corso di questa legislatura – trovare soluzioni generali al problema).

I relativi strumenti prefigurati sono indicati al comma 2, come segue:

concentrazione del processo e riduzione dei termini;

facoltatività del giudizio di merito a seguito di quello cautelare (il cui esito diviene definitivo, ma non costituisce giudicato ai fini di eventuali altri giudizi con finalità diverse);

previsione di un giudizio sommario, non cautelare, in contraddittorio, definito da provvedimento esecutivo senza efficacia di giudicato;

previsione del tentativo preliminare di conciliazione, caratterizzato dall'indicazione – da parte del giudice – degli elementi essenziali e delle modifiche o rinnovazioni di atti da compiersi (l'atteggiamento delle parti influenzerà la decisione relativa alle spese della lite);

ricorso ad un'estensione dei procedimenti camerati;

norme per il monitoraggio dei tempi di risoluzione delle controversie;

previsione, negli statuti societari, di clausole compromissorie (per arbitrati di diritto impugnabili anche per violazioni di legge, nei casi di controversie non suscettibili di transazione, e libere, negli altri casi);

previsione di forme di conciliazione, evidentemente a carattere facoltativo, delle controversie civili anche davanti a organismi privati, opportunamente accreditati.

Il presidente PEDRIZZI, relatore per la 6^a Commissione, svolge la propria relazione, soffermandosi in particolare sul contenuto degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10.

Come è noto, – egli esordisce – nella nuova dimensione europea, legata all'introduzione dell'Euro, il problema della competitività si manifesta con intensità e forme nuove. Tale nuova dimensione è in grado di generare sinergie di sviluppo, ma anche forte competizione tra i paesi membri. In questa situazione, gli strumenti attraverso i quali le politiche nazionali possono promuovere la concorrenzialità dell'economia vengono a restringersi. Infatti, non è possibile agire sulla moneta, sul cambio, sul saldo del bilancio dello Stato.

Dove, invece, gli spazi d'azione restano ampi, e pressoché inutilizzati, è il campo del diritto per l'economia, in particolare il diritto dell'impresa, cioè quello del lavoro, societario, fallimentare.

In tali aree di intervento, è necessario operare riforme rapide e coordinate. Infatti, la riforma del diritto societario non può che essere parte di una più vasta revisione dell'ordinamento. Ad esempio, un diritto societario

che favorisce l'imprenditorialità deve unirsi, quanto meno, a un diritto fallimentare teso a tutelare il valore dell'impresa, piuttosto che a punire l'imprenditore «sfortunato».

Riforme del diritto societario sono state avviate o attuate di recente in Francia, Germania, Regno Unito, nella convinzione che un ordinamento giuridico appropriato favorisca la crescita ed abbia effetti positivi e significativi sul finanziamento delle imprese, sulle modalità di controllo, su altre variabili aziendali importanti per la *performance* dell'intera economia.

Per questo, da tempo, anche nel nostro Paese si registra un generale consenso sulla necessità di operare una profonda riforma ed un generale ammodernamento del diritto societario, che sia in grado di introdurre modelli legali elastici e di consentire un più agevole accesso ai mercati dei capitali.

La «riforma Draghi» ha cercato di offrire una risposta all'esigenza di migliorare la disciplina dei mercati finanziari e di introdurre strumenti di tutela delle minoranze azionarie qualificate nelle società quotate, allo scopo di favorire l'afflusso di risparmio alle imprese, attraverso l'intervento degli investitori istituzionali. Sul raggiungimento di tali obiettivi, anche alla luce di recenti operazioni societarie, non vi è chi non ritenga opportuno che il Parlamento svolga un approfondito riesame.

È fin qui mancata, invece, – continua il relatore – una analoga e convinta azione di riforma del complessivo ordinamento societario, che riuscisse a far superare al nostro Paese il differenziale negativo di competitività, segnalato più volte dagli studiosi più sensibili della materia e sottolineato, tra l'altro, dal Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, dott. Pierluigi Ciocca, già nel corso di un'audizione svolta presso la Commissione bilancio del Senato nel marzo del 2000.

Anche dai dati forniti nel corso di quella audizione si può rilevare come l'economia italiana abbia ristagnato per quasi un decennio ed abbia sperimentato una crescita della produzione potenziale inferiore agli altri principali paesi e in decelerazione nell'ultimo periodo. Misurata sul costo del lavoro per unità di prodotto, la competitività dell'industria italiana verso l'area dell'Euro è peggiorata di 10 punti, dalla fine del 1996. Pochi giganti, scarse le medie imprese, tante le piccole aziende che restano tali. Oltre il 90 per cento delle imprese italiane ha meno di 10 addetti e dà lavoro a quasi la metà degli occupati. Il sistema finanziario (le banche e i mercati mobiliari) ha sviluppato modalità istituzionali e forme organizzative non dissimili da quelle degli altri paesi, pur con l'eccezione del mancato sviluppo dei fondi pensione. Il beneficio che le imprese hanno tratto da quegli sviluppi, tuttavia, è ancora parziale. Esse non utilizzano appieno le potenzialità della nuova finanza; capitale proprio ampiamente non quotato; scarso ricorso a emissioni obbligazionarie; carta commerciale inesistente; poco diffusi gli strumenti innovativi, quali i servizi di *merchant banking*, *venture capital*, pagamenti telematici.

In tale contesto, il diritto societario vigente, pur essendo espressione di una tradizione giuridica alta, di una tecnica normativa collaudata, deve essere aggiornato, in quanto esso corrisponde a una realtà economica che

non esiste più: prevede procedure divenute troppo onerose e tende a limitare gli spazi per un contratto societario diverso da quello «tipico».

È evidente, comunque, che non esiste un diritto delle società, ottimo in assoluto; per questo, è necessario realizzare una riforma che tenga conto della reale struttura produttiva.

Da ciò deriva, di conseguenza, che vanno costruite norme adeguate al sistema economico quale esso è, che non sono importabili modelli operanti altrove e che il criterio ispiratore dev'essere quello di valorizzare l'imprenditorialità.

L'imprenditorialità si traduce, certo, in capacità di combinare i fattori produttivi, ma si esplica, altresì, in capacità di assumere rischi, innovare, realizzare arbitraggio, decidere in condizioni di incertezza.

Conseguentemente, nel delineare una riforma del diritto societario, andavano esaltate tali capacità, offrendo una pluralità di modelli tra i quali l'imprenditore potesse scegliere, assicurando ampia autonomia statutaria e consentendo – all'interno di ciascuna forma – soluzioni «su misura». Inoltre, dovevano essere evitati adempimenti superflui o onerosi, e doveva essere operata una distinzione chiara tra ruolo, centrale, dell'amministratore e posizione degli azionisti.

In poche parole, l'obiettivo doveva essere quello di consentire che l'enorme potenziale di imprenditorialità, insito nei quasi 4 milioni di aziende di cui l'Italia è dotata, potesse esprimersi pienamente.

La riforma in esame – prosegue il relatore – realizza proprio tali indirizzi, mirando a dotare le imprese italiane di modelli societari flessibili, valorizzando l'autonomia statutaria, nonchè a favorire l'accesso ai mercati dei capitali anche da parte delle piccole e medie imprese.

Si tratta di favorire l'imprenditorialità e la capacità innovativa delle imprese, ferma restando la tutela dei terzi, rimuovendo quelle incertezze normative che contribuiscono a condizionare l'iniziativa economica. L'incentivazione delle imprese al ricorso, diretto o indiretto, al mercato dei capitali, è infatti lo strumento fondamentale per favorirne l'espansione.

In effetti, occorre favorire lo sviluppo del mercato ufficiale dei capitali, così da ridurre il costo del capitale. Ma occorre, al tempo stesso, offrire soluzioni alternative alle imprese che non ravvisano l'esigenza del ricorso a tale mercato. Le norme societarie dovranno essere più stringenti nel primo caso, più flessibili nel secondo. Nel mercato ufficiale, la tutela giuridica rigorosa degli investitori favorisce la domanda di titoli, riduce il costo del capitale. Si quoterà su quel mercato accettandone le regole più severe, l'impresa che per il suo sviluppo fa soprattutto conto sulla finanza esterna diversa da quella bancaria, sulla raccolta di capitale di rischio. Altre imprese devono però poter seguire vie diverse, incentrate sulla flessibilità organizzativa e strategica, altra tecnologia, minore intensità di capitale, più limitato ricorso a investitori esterni. Una opportuna graduazione – quello che viene definito un «gradino» – nella disciplina è quindi necessaria: può contemperare la valorizzazione dell'imprenditorialità con la garanzia per i finanziatori.

Costringere tutte le imprese nel rigore del *corporate governance* delle società quotate condurrebbe ad una grave perdita di flessibilità e ad una mortificazione dello spirito imprenditoriale.

Il provvedimento, così come concepito originariamente dalla Commissione Mirone e come perviene dalla Camera dei deputati, recepisce le linee guida sopra dette sia nell'impostazione complessiva e nei principi generali, sia nei criteri più specifici per la riscrittura di singoli istituti.

Il valore imprenditoriale nelle società di capitali, l'autonomia statutaria, la scelta delle forme organizzative da parte dell'impresa, la semplificazione delle regole sono obiettivi espliciti della riforma: essi si coniugano con strumenti di tutela dei terzi.

La riforma tiene conto delle esigenze delle imprese, adeguando ad esse la disciplina. Le forme societarie prevedono una Srl non più appiattita sulla disciplina delle Spa, e una Spa imperniata su un modello di base, ma aperta all'introduzione di altri modelli di gestione societaria, che tengono conto di esperienze di altre economie. In coerenza con il principio della libera scelta delle forme organizzative, viene esplicitamente esclusa l'introduzione di disposizioni che vincolino l'impresa al passaggio da un modello societario all'altro, per effetto di una crescita dimensionale o del ricorso a particolari modalità di finanziamento.

Passando a considerare l'articolo 5 il Presidente-relatore sottolinea che esso reca le norme di delega per la riforma della disciplina delle cooperative: il testo è stato ampiamente riformulato nel corso dell'esame da parte della Camera.

In base alla nuova formulazione delle disposizioni in parola, la disciplina in materia viene ad articolarsi in base alla distinzione tra le cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre cooperative non costituzionalmente riconosciute.

La disposizione di delega vuole, quindi, definire e delimitare il campo della cooperazione la cui funzione sociale viene riconosciuta e promossa dall'articolo 45 della Costituzione, in presenza del carattere della mutualità e dell'assenza di fini di speculazione privata.

La cooperazione costituzionalmente «riconosciuta» viene definita con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rendendola riconoscibile da parte dei terzi.

Il citato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, ha disposto che le agevolazioni fiscali previste per le cooperative si applicano solamente se le cooperative e i loro consorzi sono disciplinate dai principi della mutualità, i quali si presumono sussistenti quando negli statuti delle cooperative siano contenute alcune clausole: in particolare il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione

delle riserve tra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

La norma approvata dalla Camera comporta che la definizione di cooperativa costituzionalmente riconosciuta viene a riferirsi alle società, in possesso dei richiamati requisiti di mutualità previsti dall'art. 14 del citato decreto n. 601 del 1973, le quali presentino, al contempo, gli ulteriori requisiti individuati nel corso dell'esame da parte della Camera: svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci o la necessità di avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi soci.

Ai sensi della successiva lettera c), la cooperazione costituzionalmente riconosciuta sarà disciplinata in conformità ai principi della normativa vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

La successiva lettera e) riserva l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle cooperative costituzionalmente riconosciute.

L'oratore ricorda, poi, come la riforma della disciplina relativa alle cooperative abbia formato oggetto di vivace dibattito alla Camera, come emerge anche dalle relazioni dell'on. La Malfa, relatore per la maggioranza per la VI Commissione e da quella dell'on. Pinza, relatore di minoranza per la VI Commissione.

La critica delle opposizioni mossa al testo approvato dalla Camera è che esso porrebbe gravi problemi di costituzionalità.

Esso infatti introdurrebbe una bipartizione fra cooperative costituzionalmente protette e cooperative non protette che la Costituzione, all'articolo 45, ignorerebbe e, addirittura, respingerebbe.

La Costituzione, infatti, individuando i requisiti della cooperazione («a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata»), contemplerebbe un'unica alternativa: fra cooperazione che abbia tali requisiti e non cooperazione, e non già fra cooperazione «protetta» e cooperazione «non protetta».

Il testo approvato dalla Camera risulterebbe, quindi, incostituzionale, attribuendo al legislatore ordinario un potere di segmentazione del mondo cooperativo che in nessun modo gli appartiene.

In realtà, - afferma il relatore - come giustamente sostenuto anche dal relatore di maggioranza alla Camera, proprio una interpretazione letterale della disposizione dell'articolo 45 della Costituzione induce ad affermare la validità di una distinzione fra le cooperative con fini di lucro e quelle senza fini di lucro, e proprio nello stesso testo viene indicato che si considerano particolarmente meritevoli di tutela queste ultime. In altri termini, la disposizione costituzionale non consente di affermare che il fenomeno cooperativo in quanto tale debba avvalersi di un trattamento più favorevole di quello riservato alla generalità delle imprese. Piuttosto, tale trattamento deve essere riservato alle cooperative che si connotino per il requisito della mutualità e per il fatto di non perseguire finalità di lucro.

Se è pur vero che la giurisprudenza ha affermato che il fine mutualistico può anche essere soltanto prevalente, ammettendosi lo scopo di lucro, purché di carattere secondario, ciò non deve indurre, tuttavia, ad affermare che il requisito della mutualità persisterebbe anche in presenza di imprese la cui attività sia svolta negli stessi termini in cui si esplica l'attività di una qualunque società per azioni o società a responsabilità limitata. Non è sufficiente a giustificare un regime più favorevole il carattere «aperto» delle cooperative, posto che tale carattere è riscontrabile anche in tante società di capitali. Né è possibile ritenere che le limitazioni previste in ordine alla distribuzione degli utili tra i soci possano di per sé fondare il riconoscimento di una disciplina più agevolata, in particolare per quanto attiene al profilo fiscale.

Il testo approvato dalla Camera si muove, quindi, con equilibrio, tra l'esigenza di recuperare il vero significato ed il vero scopo dell'istituto cooperativistico, ridefinendo i termini del riconoscimento costituzionale e, introducendo, nello stesso tempo, a favore delle cooperative non riconosciute una serie di misure che ne rendono più flessibile e spedita la gestione. Come già osservato in sede di dibattito parlamentare, e come già riconosciuto da larga parte del mondo cooperativo, il parziale superamento dei vincoli attuali in materia di emissione di obbligazioni, l'intervento dei soci finanziatori, le deroghe al voto capitaro, sono appunto finalizzati a riconoscere alle cooperative non riconosciute maggiori spazi di manovra. Se il disegno riformatore deve seguire l'evoluzione dell'economia, allora non si può non prendere atto che esistono due tipi di cooperative.

Tornando all'illustrazione delle singole disposizioni di delega, il relatore ricorda che in sede di esame da parte dell'Assemblea della Camera sono state soppresse le disposizioni (contenute nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del testo approvato dalle Commissioni riunite della Camera) che limitavano alle sole cooperative costituzionalmente riconosciute il controllo dell'autorità governativa.

Nella relazione al disegno di legge n. 7123, si osserva che il controllo esterno in parola trova la sua giustificazione nel fatto che nelle società in questione il patrimonio sociale, essendo destinato definitivamente a scopi mutualistici, non appartiene ai soci che lo gestiscono.

D'altra parte, in materia di vigilanza, occorre segnalare che l'articolo 7 della legge n. 142 del 2001 ha conferito al Governo la delega, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il 7 novembre 2001) per il riordino della normativa relativa alla vigilanza in materia di cooperazione.

Si prevede, in particolare, l'attribuzione di compiti di vigilanza – oltre che al Ministero del lavoro – alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e l'istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, sostitutivo dell'attuale registro prefettizio.

Il comma 1 dell'articolo 5 contiene, alle lettere a) e d), due principi di delega applicabili con riferimento ad entrambe le categorie di cooperative, riconosciute e non riconosciute, assegnando l'obiettivo di assicurare

il perseguimento della funzione sociale (finalità questa introdotta dalla Camera) delle cooperative, e dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori; nonché l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei soci cooperatori e finanziatori alle delibere assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione.

La Camera, con l'inserimento della lettera f) nel comma 1 dell'articolo 5, ha previsto l'introduzione della nozione di gruppo cooperativo in relazione alla gestione unitaria di cooperative appartenenti a categorie differenti.

Infine, la lettera g) stabilisce che sia prevista l'applicazione, alle società cooperative, delle norme dettate rispettivamente per la S.p.A. e la S.r.l. a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

Occorre rilevare che nel testo approvato in sede referente alla Camera il principio di delega in esame era contenuto nella lettera a) del successivo comma 2, e riguardava, conseguentemente, solo le cooperative non costituzionalmente riconosciute.

Con specifico riguardo alle cooperative non costituzionalmente riconosciute, - prosegue l'oratore - il comma 2 dell'articolo 5 prevede, invece, alcuni specifici principi e criteri di delega intesi soprattutto a contemperare, sia sul piano patrimoniale che su quello amministrativo, gli interessi dei soci finanziatori con quelli dei soci cooperatori.

In primo luogo, la lettera a) stabilisce che le norme dettate per le S.p.A. siano applicabili, in particolare, alle cooperative alle quali partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni, al fine di fornire loro un'adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale che su quello amministrativo; a tal fine, si prospetta la revisione della disciplina sul diritto agli utili dei soci cooperatori e di quelli finanziatori, nonché di quella sui limiti alla distribuzione delle riserve.

Al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, inoltre, si prevede, alla lettera b), la possibilità di emettere - con determinati limiti e a certe condizioni - strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi, fatta salva, in ogni caso, la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti.

Tale norma di delega vuole venire incontro alle preoccupazioni delle organizzazioni rappresentative delle società cooperative le quali, anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissioni giustizia e finanze della Camera nella scorsa legislatura, in sede di esame del disegno di legge n. 7123 e della proposta di legge n. 6751, hanno spesso segnalato come uno dei problemi che inciderebbero negativamente sulla competitività delle stesse sia costituito dalla sottocapitalizzazione.

Da più parti, infatti, si è sostenuto che uno degli elementi critici del modello cooperativistico sarebbe costituito dalla scarsa capacità delle cooperative di approvvigionarsi dei capitali necessari. In questo senso, la legge n. 59 del 1992, non sarebbe riuscita a risolvere tutti i problemi, soprattutto per quanto concerne l'attuale limite di 5 voti attribuibili ai soci

sovventori in sede assembleare, che tende a scoraggiare gli stessi soci ad entrare in cooperativa, soprattutto quando il capitale conferito è relativamente elevato. Infine, si è rilevato come il rapporto instaurato tra remunerazione del capitale dei soci finanziatori e remunerazione del capitale dei soci ordinari si è rivelato, in numerosi casi, forse eccessivamente vincolante.

Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5 – prosegue l'oratore – si prospetta l'introduzione di norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale, attraverso procedure atte a garantire la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di ammissione dei soci mediante la previsione della motivazione dei relativi provvedimenti che dovrebbero essere emessi in relazione a criteri oggettivi stabiliti negli statuti.

Tale ultima disposizione affronta esplicitamente il problema, sollevato dalla dottrina, dell'ampiezza della discrezionalità attribuita agli amministratori in ordine alla deliberazione di ammissione di nuovi soci. La norma dispone, altresì, che nell'esercizio della delega si debbano adottare disposizioni volte a favorire la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione della figura delle assemblee separate.

Si prospetta, poi, un ampliamento della fattispecie delle deleghe di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico.

Inoltre, si prevede la possibilità (comma 2, lettera *d*), che a ricoprire la carica di amministratore, se previsto dallo statuto, possano essere anche soggetti non soci, anche in considerazione della previsione di requisiti di professionalità da parte di leggi speciali.

Il comma 2, lettera *e*), prevede la possibilità di derogare alla regola generale del voto capitaro, sia pure limitatamente alle cooperative aventi carattere consortile.

La successiva lettera *f*) stabilisce che i decreti di attuazione dovranno consentire la trasformazione, con procedimenti semplificati, delle società cooperative in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge n. 388 del 2000, relativamente all'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992.

L'Assemblea della Camera ha modificato il testo, prevedendo la deduzione dei dividendi non ancora distribuiti (rispetto al testo originario che prevedeva la deduzione dei dividendi eventualmente maturati), rendendo la norma, tuttavia, non pienamente coincidente con il disposto del citato articolo 17 che si intende mantenere fermo.

Altre disposizioni prevedono, poi, l'estensione a tutte le cooperative del controllo giudiziario previsto, ai sensi dell'articolo 2409, per le società di capitali.

Infine, una importante e significativa innovazione è stata introdotta dalla Camera in merito alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e agli istituti della cooperazione bancaria in genere. Infatti, in luogo

del coordinamento previsto dal testo originario, si prevede ora, al comma 3, che tali istituzioni siano escluse dall'ambito delle disposizioni dell'articolo 5. Pertanto, tali soggetti particolari del mondo cooperativo continuano ad essere disciplinati dalla normativa di settore.

L'Assemblea della Camera ha escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame anche i consorzi agrari.

Per quanto concerne i consorzi agrari, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 410 del 1999 ha abrogato la previgente disciplina speciale dei consorzi agrari. Tali soggetti in base all'articolo 1, comma 1, della stessa legge vengono «trasformati» in normali società cooperative a responsabilità limitata.

La deroga riconosciuta dalla norma in esame nei confronti dei consorzi agrari accoglie la tesi che, in determinati settori, risulta tecnicamente impraticabile la prevalente destinazione dell'attività economica alla compagine sociale. La vendita di fertilizzanti, sementi, prodotti anche nei confronti di agricoltori non soci ha come obiettivo il raggiungimento di un volume di attività tale da consentire al consorzio di procurare effettivamente il vantaggio mutualistico agli agricoltori soci.

L'articolo 6 del disegno di legge – prosegue il relatore – reca i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo per quanto concerne la definizione della normativa concernente la redazione del bilancio.

Le norme in esame individuano alcuni criteri di delega. In particolare, l'eliminazione delle interferenze della normativa fiscale su quella civilistica nella redazione del bilancio; la rilevazione degli effetti in bilancio delle imposte differite o anticipate; l'individuazione di criteri più precisi ai fini della formazione e dell'utilizzo delle poste del patrimonio netto; l'estensione delle regole di applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese di cui all'articolo 27 della citata direttiva 78/660/CEE; la rilevazione contabile di determinati strumenti finanziari, attualmente non specificamente regolati dalla attuale disciplina codicistica; l'individuazione dei casi in cui possono essere adottati i principi contabili internazionali e l'armonizzazione dei criteri citati con la disciplina fiscale sul reddito d'impresa.

Il primo criterio di delega, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) è diretto ad eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio. In particolare, si tratta di eliminare il fenomeno comunemente definito «inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio».

Lo scopo della disposizione è quello di restituire al bilancio una piena autonomia funzionale, senza che, contestualmente, le imprese perdano la possibilità di avvalersi delle opportunità fiscali.

La stessa lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 delega il Governo ad emanare provvedimenti volti a evidenziare e rappresentare in bilancio le imposte differite o anticipate, che rappresentano attualmente una tematica importante per le imprese.

L'articolo 6, comma 1, lettera *b*), prevede una nuova regolamentazione delle poste del patrimonio netto, al fine di assicurare una disciplina chiara e precisa in ordine sia alla loro formazione che al loro utilizzo.

Il principio direttivo contenuto nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 6 è diretto ad estendere le regole di applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese indicate nell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978.

Il citato articolo 27 della direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978, (quarta direttiva in materia societaria), stabilisce, per le società di minori dimensioni, la redazione semplificata degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché ulteriori semplificazioni in sede di redazione della nota integrativa.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 delega il Governo ad individuare alcuni criteri ai fini del trattamento di determinate operazioni finanziarie, attualmente non espressamente disciplinate nel nostro ordinamento.

In particolare, si fa espresso riferimento alle operazioni denominate in valuta, agli strumenti finanziari derivati, alle operazioni pronti contro termine e alle operazioni di locazione finanziaria.

La lettera *d*) dell'articolo 6 prevede la possibilità, per le aziende operanti prevalentemente con l'estero, di adottare, nel bilancio consolidato dei gruppi societari, i principi contabili internazionali.

Il relatore, a tale proposito, segnala che l'articolo 117, comma 2, del T.U.F., consente la facoltà di impiegare i principi contabili riconosciuti in sede internazionale unicamente alle società emittenti strumenti finanziari quotati contemporaneamente in un qualunque mercato regolamentato dell'Unione europea e in un mercato esterno (cosiddetti «*global players*»). Il principio di delega contenuto nel provvedimento è diretto a stabilire le condizioni in base alle quali anche altre società, diverse dai *global players*, possono, nei loro bilanci consolidati, fare uso di principi riconosciuti internazionalmente, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario.

La lettera *f*) dell'articolo 6, infine, stabilisce che la riforma delineata dalle norme richiamate debba essere armonizzata con la relativa disciplina fiscale.

Il Presidente-relatore dà conto poi dell'articolo 7, recante alcune disposizioni volte a riformare la disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

In primo luogo, la lettera *a*) prevede la semplificazione e la precisazione del procedimento, nel rispetto, per quanto riguarda le società di capitali, delle direttive comunitarie.

Si può rilevare che potrebbe risultare non agevole conciliare l'obiettivo di una semplificazione, con quello di una puntualizzazione maggiore della disciplina vigente.

La successiva lettera *b*), inoltre, prevede l'introduzione di una disciplina delle possibilità, delle condizioni e dei limiti delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni eterogenee. L'esigenza sussiste soprattutto con riferimento ai casi di operazioni eterogenee, in cui entrano in contatto realtà economico-giuridiche difformi e in rapida evoluzione, sia economica che normativa.

La lettera *c*) prevede l'adozione di una nuova disciplina per i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle sole operazioni di fusione e scissione.

La lettera *d*), è stata introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera, recependo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge n. 969.

La disposizione intende superare alcune controversie interpretative emerse in giurisprudenza, con riguardo alla liceità nell'ordinamento italiano delle operazioni di *leveraged buy-out*.

Il criterio di delega stabilisce, infatti, che le fusioni tra società, delle quali una abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui, rispettivamente agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, nonché del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di operazioni di LBO, negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza incentrato essenzialmente sulla questione della compatibilità dell'istituto con le disposizioni degli articoli 2357 e 2358 del codice civile, le quali prevedono, come ricordato, il divieto per la società di acquistare azioni proprie e di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.

La dottrina prevalente ritiene che il LBO sia illegittimo, in quanto l'operazione, nel suo complesso, violerebbe, direttamente o indirettamente, gli articoli sopra citati.

Secondo tale orientamento, infatti, i divieti di cui agli articoli 2357 e 2358, hanno come obiettivo fondamentale la tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale e delle riserve obbligatorie, che hanno funzione di garanzia dei creditori sociali presenti e futuri.

Diversamente, un indirizzo dottrinale minoritario afferma che, se si esaminano le fasi del LBO, non risulterebbe alcuna fattispecie vietata, in quanto l'acquisto delle azioni della società «bersaglio» non intaccerebbe l'integrità del capitale della stessa e non sarebbe effettuato al fine di consentire agli amministratori di assicurarsi il voto in future assemblee; inoltre la garanzia alla banca finanziatrice è concessa dalla società acquirente e non dalla società «bersaglio».

Anche con riguardo alla rilevanza penale del LBO, in dottrina sono presenti differenti orientamenti.

Un primo orientamento rileva che le operazioni di LBO eluderebbero il divieto, penalmente sanzionato, di agevolare l'acquisto di azioni proprie da parte di terzi.

Altri autori hanno invece affermato che la violazione penalmente rilevante degli articoli 2357 e 2358 dovrebbe ritenersi sussistente solo in via indiretta, e ciò in forza di uno specifico collegamento negoziale tra le varie fasi della complessiva operazione di LBO.

Per quanto attiene alla giurisprudenza, l'orientamento dominante afferma la sostanziale illegittimità dell'operazione di LBO, sulla base del rilievo per cui essa eluderebbe (direttamente o indirettamente) il precetto dell'articolo 2358.

In presenza di tali contrastanti orientamenti interpretativi, il relatore sottolinea, tuttavia, il rilievo economico che le operazioni di *leveraged buy-out* hanno assunto nel corso degli anni '80 per numerose ed importanti aziende italiane, facendo presente che il ricorso a tali strumenti innovativi è stato poi sostanzialmente bloccato dalla rigidità della disciplina civilistica e dalle ricordate incertezze interpretative. Al di là degli aspetti tecnici, tale strumento di derivazione anglosassone costituisce uno strumento che, in controtendenza rispetto alla diffusione di forme di separazione tra proprietà e gestione amministrativa delle imprese, consente una riunificazione di tali titolarità in capo ai medesimi soggetti. Per tali ragioni, il *leveraged buy-out*, anche nelle sue variabili del *management buy-out* e del *family buy-out*, è in grado di adattarsi e, allo stesso tempo, di esaltare, in un quadro di garanzie per l'affidabilità economica di tali operazioni, le caratteristiche del capitalismo italiano, nel quale la proprietà dell'impresa si identifica spesso con la sua gestione amministrativa.

E proprio con riferimento ai modelli di gestione societaria prefigurati nella riforma, il relatore, ricordando quanto già osservato dal senatore Caruso in merito al modello duale, che vede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, rileva come a differenza del sistema tedesco, al quale il modello si ispira, nel testo approvato dalla Camera non viene prevista una esplicita possibilità che i lavoratori partecipino all'organo di sorveglianza. La scelta operata dalla Camera non dovrebbe, tuttavia, esaurire la riflessione sulla necessità di giungere ad una più soddisfacente realizzazione del principio partecipativo affermato dall'articolo 46 della Costituzione che, come è noto, riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. La tendenza dovrebbe essere quella di rafforzare non solo l'adattabilità delle imprese alle variazioni di mercato, ma anche il senso di una «comunità di destino» tra tutti i soggetti sociali ed economici che operano all'interno delle aziende italiane, ormai destinate a competere nel mercato globale.

Proseguendo nel commento dell'articolo 7 il relatore segnala che la Camera ha inserito anche la successiva lettera e) che prevede l'introduzione di disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.

In relazione all'articolo 8 il Presidente-relatore sottolinea che esso contiene i principi e i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la riforma della disciplina della liquidazione e dello scioglimento delle società di capitali e cooperative.

In particolare, la lettera a) prospetta, al primo periodo, una semplificazione ed una accelerazione del procedimento in questione.

Il secondo periodo, sempre della lettera a), demanda al legislatore delegato l'emanazione di una disciplina specifica degli effetti della cancella-

zione della società, con particolare riferimento alle responsabilità per debiti non soddisfatti e, in generale, alle conseguenze dell'emersione, successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese, di sopravvenienze attive o passive.

La lettera *b*) rimette al Governo la disciplina delle condizioni, dei limiti e delle modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche consentendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, la revoca dello stato di liquidazione.

La lettera *c*) prevede l'adozione di una disciplina specifica della redazione dei bilanci nella fase di liquidazione, sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

L'articolo 10 – prosegue ancora il relatore – contiene una serie di criteri di delega in materia di disciplina dei gruppi.

Occorre rilevare, in via preliminare, come la nozione di «gruppo» sia, in genere, strettamente correlata a quelle di controllo e collegamento, delle quali tuttavia manca una definizione univoca.

Quanto alla definizione di «gruppo», si può rilevare che l'esigenza di una disciplina di carattere generale è stata ripetutamente segnalata da una parte consistente della dottrina, anche alla luce dell'esperienza di altri paesi europei, in particolare la Germania, ove da tempo esiste una normativa specifica in materia. In particolare, da parte di vari autori è stata segnalata in termini di grave lacuna l'assenza di una disciplina generale sui gruppi, anche in considerazione della crescente importanza, sotto il profilo economico-finanziario, del fenomeno.

L'articolo 10 non fa specifico riferimento ad un particolare modello di gruppo rimettendo in sostanza al legislatore delegato la scelta.

I principi di delega sono intesi, in particolare, all'adozione di norme che garantiscano la trasparenza e il comportamento nell'attività di direzione e di coordinamento dell'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime (lettera *a*), la motivazione delle decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo (lettera *b*) *nonché la pubblicità dell'appartenenza al gruppo* (lettera *c*) e l'individuazione dei casi in cui debbano essere riconosciute adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società del gruppo, compreso il diritto di recesso, quando non sussistono le condizioni per l'OPA (lettera *d*).

Egli auspica in conclusione che su alcune tematiche di maggiore rilievo, tenuto conto della sostanziale omogeneità del testo in esame rispetto al provvedimento presentato in Parlamento nella scorsa legislatura dall'allora maggioranza, possa esserci un confronto all'altezza della rilevanza delle tematiche in gioco, garantendo il varo di una riforma da tutti considerata vitale per l'economia nazionale. D'altro canto, il carattere di legge di delega fa assumere particolare rilievo a strumenti di indirizzo che le Commissioni e l'Assemblea potranno valutare, per garantire un più puntuale esercizio della delega stessa da parte del legislatore delegato.

Passando ad esaminare il calendario dei lavori delle Commissioni riunite, egli comunica che l'orientamento della maggioranza è quello di con-

cludere entro domani la discussione generale e di fissare per l'inizio della prossima settimana il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore CENTARO articola ulteriormente la proposta del Presidente, ritenendo opportuno proseguire la discussione generale anche dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, da fissare comunque entro le ore 20 di lunedì prossimo, consentendo un ulteriore esame in discussione generale fino alla mattinata di martedì 18 prossimo.

Il senatore CALVI prende atto che la maggioranza respinge *in toto* la richiesta avanzata in precedenza di consentire un confronto approfondito nel merito del disegno di legge, limitando in maniera inaccettabile i tempi della discussione generale. Prende atto quindi che si va verso una contrapposizione tra maggioranza e opposizione senza margini di mediazione.

Il senatore PEDRIZZI ribadisce l'orientamento della maggioranza a prevedere lo svolgimento della discussione generale per le sedute già convocate nella giornata di domani e, eventualmente, per una ulteriore seduta da convocarsi per la giornata di lunedì.

I senatori CASTELLANI e TURCI contestano la legittimità della decisione presidenziale, in assenza di una formale deliberazione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

Il senatore D'AMICO sottolinea la completezza e il rilievo delle relazioni svolte dai due Presidenti-relatori, nelle quali si è dato ampio risalto al carattere eccezionale della disciplina in esame, il cui rilievo ha pochi precedenti nella recente storia legislativa. L'orientamento a limitare la discussione generale su tale provvedimento appare oltraggioso non solo nei confronti dell'opposizione, ma anche delle prerogative del Senato della Repubblica. Egli ribadisce la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni, unitamente ad un ampliamento dei tempi per la discussione generale al termine della quale fissare, in tempi congrui, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore TURCI si associa alla richiesta avanzata dal senatore D'Amico.

A giudizio del senatore MARITATI, il calendario ipotizzato dal presidente Pedrizzi è in aperta contraddizione con quanto da lui stesso dichiarato in sede di illustrazione del provvedimento, tenuto conto dell'innegabile rilevanza della riforma del diritto societario. Si associa quindi alla richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il senatore AYALA ritiene del tutto incongrua e inappropriata la proposta di concludere la discussione generale dopo solo due sedute dedicate a tale fase procedurale. Un tale orientamento finisce per penalizzare le prerogative del Senato costretto ad un ruolo meramente ratificatorio rispetto alle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore TURCI, dopo aver osservato che per provvedimenti di natura economica e strettamente connessi al ciclo produttivo la celerità dei tempi di esame parlamentare può essere un fattore determinante per il successo e la efficacia della normativa stessa, ritiene assolutamente fuori luogo e inappropriata, in ragione del carattere strutturale e di lungo periodo della riforma del diritto societario, limitare la discussione a due sole sedute.

Il senatore ZANCAN apprezzando particolarmente la relazione del presidente Pedrizzi riferita al *leveraged buy-out* sottolinea l'estrema delicatezza di tale problematica e ritiene essenziale consentire ai Commissari approfondire nei tempi congrui tutti gli altri aspetti, anch'essi rilevantissimi (come ad esempio quelli delle fattispecie di reato previste dall'articolo 11), che emergono dalla disciplina di delega.

Il senatore CONSOLO interviene sollecitando la presidenza a sottoporre alla deliberazione delle Commissioni riunite i due elementi del calendario dei lavori: termini per gli emendamenti e chiusura della discussione generale.

Il presidente PEDRIZZI rileva, nell'accavallarsi delle richieste avanzate dagli esponenti dell'opposizione, un intento dilatorio dal quale non emerge alcuna reale volontà di affrontare nel merito il disegno di legge. Il calendario proposto consente un ampio margine di approfondimento dei contenuti del disegno di legge.

Il senatore CALVI prende atto ulteriormente della rinuncia della maggioranza ad accogliere le richieste avanzate in precedenza, giustificando quindi un atteggiamento ostruzionistico, al quale finora l'opposizione non aveva ricorso.

Il presidente PEDRIZZI informa che la proposta di calendario origina anche dalla esigenza di offrire elementi di valutazione alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari fissata per martedì prossimo. Chiede al senatore Calvi di sottoporre alla Commissione una proposta alternativa.

Il senatore CALVI registra la sostanziale chiusura della maggioranza a discutere nel merito del disegno di legge. Dopo gli interventi dei senatori ZANCAN, CALLEGARO, CASTELLANI e DALLA CHIESA, il senatore CALVI propone di fissare per mercoledì il termine per la presen-

tazione degli emendamenti e consentire la discussione generale fino a tale giornata.

Il presidente PEDRIZZI, riassumendo i termini delle rispettive posizioni, fa propria e pone ai voti la proposta avanzata in precedenza dal senatore Centaro nei termini illustrati dal proponente.

Tale proposta è approvata dalle Commissioni riunite a maggioranza.

Dopo varie proteste dei senatori CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN e BRUNALE il presidente PEDRIZZI puntualizza che, in seguito alla deliberazione testè assunta dalle Commissioni riunite, tra l'altro, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge è fissato per le ore 20 di lunedì 17 settembre.

La seduta termina alle ore 19,05.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Intervengono il vice presidente del Consiglio dei Ministri Fini e i sottosegretari di Stato per la difesa Bosi, per gli affari esteri Mantica, e per la Funzione pubblica, Saporito.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Poiché le Commissioni riunite convengono, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica a diffusione immediata. Specifica comunque che tale forma di pubblicità viene adottata in via del tutto eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti negli Stati Uniti d'America.**

Il PRESIDENTE apre la seduta rivolgendo commosse parole di solidarietà nei confronti degli Stati Uniti d'America, gravemente colpiti dai noti barbari attentati terroristici.

Il senatore SERVELLO propone di effettuare un minuto di raccoglimento.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta che comunque stava per formulare.

Tutti i presenti, seguendo l'esempio del Presidente, si levano in piedi per un minuto di raccoglimento.

Interviene quindi il Vice Presidente del Consiglio dei ministri FINI, per effettuare l'informativa sui luttuosi eventi e sulle iniziative predisposte a vario livello in Italia dalle autorità nazionali.

Integrano l'intervento dell'onorevole Fini i sottosegretari di Stato agli affari esteri MANTICA, e alla difesa BOSI.

Il PRESIDENTE propone, anche a nome del presidente della Commissione affari esteri Provera, l'effettuazione di un dibattito aperto a tutti i presenti con l'unica limitazione, di natura temporale, volta a circoscrivere gli interventi entro lo spazio di cinque minuti.

Convengono le Commissioni riunite.

Prendono la parola i senatori PERUZZOTTI, SERVELLO, DINI, OCCHETTO, PALOMBO, SALVI, MANZELLA, MALABARBA, ANGIUS, DEL TURCO – brevemente interrotto dal senatore CONSOLO – il presidente CONTESTABILE, e quindi i senatori ANDREOTTI, SEMERARO, PIANETTA, TIRELLI, FORLANI, GUBETTI e CICCANTI.

Dopo un intervento di sintesi del PRESIDENTE, replica agli intervenuti il vice presidente del Consiglio dei ministri FINI.

La seduta termina alle ore 13,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea.

(Esame e approvazione)

Il presidente PROVERA fa presente preliminarmente che il differimento dell'orario di inizio dei lavori rispetto a quello previsto va attribuito al protrarsi della seduta delle Commissioni riunite 3^a e 4^a, convocata in via straordinaria per le comunicazioni del Governo sugli avvenimenti negli Stati Uniti.

Illustra quindi la proposta, sulla quale si è convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è testè conclusa, volta a richiedere al Presidente del Senato – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento – il consenso a svolgere un'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea congiuntamente alle Commissioni riunite III e XIV della Camera dei deputati e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, che hanno già deliberato, nello scorso mese di agosto, analoghe procedure informative.

L'indagine mira ad avviare un dibattito a livello nazionale, con interlocutori istituzionali e della società civile, sul futuro dell'Unione europea, nell'ambito del processo aperto dalla Dichiarazione allegata al Trattato di Nizza, con particolare riferimento ai temi individuati come prioritari nella stessa Dichiarazione segnatamente la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri, la semplificazione e riorganizzazione dei Trattati, lo *status* della Carta dei diritti fondamentali e il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura istituzionale europea.

Il PRESIDENTE accerta la sussistenza del numero legale.

La Commissione approva quindi la proposta di indagine conoscitiva, restando inteso che la definizione del programma avrà luogo ad opera degli Uffici di Presidenza allargati ai rappresentanti dei Gruppi della 3^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e delle Commissioni III e XIV della Camera dei deputati, già convocati in seduta congiunta per le ore 14,30 odierne.

La seduta termina alle ore 14,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI RECENTI INCIDENTI CHE HANNO FUNESTATO L'ATTIVITÀ DELL'AERONAUTICA MILITARE

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di due sciagure aeree che hanno colpito l'Aeronautica militare nello scorso mese, hanno perso la vita il 7 agosto il sottotenente di complemento Tiziano Castellucci, in un incidente accorso al veivolo AM-X appartenente al 32o stormo, e il 24 agosto il sottotenente di complemento Marco Tosi, in un incidente accorso al veivolo T-38 durante un'esercitazione presso la scuola di Shepard in Texas.

Rivolge parole commosse in memoria dei valorosi giovani scomparsi improvvisamente, ma nell'adempimento del loro dovere. Esprime una profonda partecipazione al dolore dei familiari e, in parallelo, solidarietà altresì allo Stato maggiore dell'Arma azzurra.

Ai sentimenti di cordoglio espressi dal Presidente aderisce unanime la Commissione.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di deliberare l'effettuazione di una visita alla Scuola allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri presso Velletri nel mese di ottobre.

Conviene la Commissione.

SULL'UFFICIO DI PRESIDENZA, CONVOCATO PER DOMANI

Il PRESIDENTE ricorda che, in previsione dell'Ufficio di Presidenza convocato per giovedì 13 settembre alle ore 14, era stata spedita a tutti i commissari una documentazione relativa ai processi pendenti, relativi agli incidenti aerei che hanno causato la scomparsa, nell'ambito di attività operative, del maggiore Marco Betti, deceduto in Bosnia il 3 settembre 1992, e del capitano Maurizio Poggiali, deceduto sul monte Lupone, in provincia di Latina, l'8 agosto 1997.

IN SEDE REFERENTE

(342) BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrali di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione Affari costituzionali ha espresso avviso favorevole, per quanto di competenza, al disegno di legge n. 342.

Riferisce alla Commissione il relatore PERUZZOTTI, osservando come il provvedimento in titolo nasca dall'esigenza di portare a compimento una vicenda legislativa maturata nel corso della precedente legislatura. A tale proposito ricorda come due anni fa la Commissione difesa del Senato pervenne all'approvazione in sede deliberante di un testo normativo che era la risultante di due autonome iniziative legislative: i disegni di legge n. 361 e n. 2447. L'*iter* non fu concluso presso la Camera dei Deputati e, di conseguenza, non fu possibile giungere all'approvazione definitiva del provvedimento prima delle elezioni politiche del maggio scorso.

Ricorda inoltre come in ragione della necessità e l'opportunità di onorare adeguatamente i resti di coloro che hanno dato la loro vita in combattimento, i cimiteri di guerra sono soggetti ad una disciplina particolare, quella prevista dalla legge 9 gennaio 1954, n. 204, che stabilisce un regime di eccezione alle norme che regolano la gestione ordinaria delle salme.

Nel caso del Monumento Sacrali di Leonessa, si tratta di onorare, infatti, i resti e la memoria dei ventitrè civili uccisi dai tedeschi il 7 agosto 1944. Non si tratta dei cadaveri che vennero a suo tempo identificati e sepolti nel locale cimitero a cura delle rispettive famiglie, ma dei numerosi frammenti umani rimasti sul posto dell'eccidio, che vennero raccolti in un'urna di zinco, a sua volta deposta in un Monumento costruito più tardi sul luogo dei tragici avvenimenti. La «Ara Pacis Mundi» che sorge sul colle di Medea nelle vicinanze di Gorizia, invece, non contiene spoglie mortali, ma terra proveniente dai cimiteri costruiti su tutti i fronti dove combatterono i soldati italiani ed acqua prelevata nei mari nei quali andarono perduti navi od aerei italiani nelle guerre del secolo scorso. Fin dalla

sua erezione, tale monumento sacrario non si è mai proposto come altare e celebrazione del militarismo, quanto piuttosto come monumento alla pace ed alla volontà di riconciliazione. Non è previsto alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il sottosegretario BOSI esprimendo apprezzamento per le parole del relatore e rievoca parimenti l'*iter* che nella scorsa legislatura, fu seguito presso questo ramo del Parlamento per un analogo testo, poi approvato in sede deliberante. Preannuncia l'avviso favorevole a condizione però che non si introducano emendamenti espansivi della portata del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla prossima seduta.

(452) MELELEO. – Riordinamento della sanità militare

(Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario BOSI annuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge governativo; quindi, sottopone all'attenzione della Commissione l'idea di effettuare un esame congiunto con il disegno di legge di iniziativa parlamentare iscritto all'odierno ordine del giorno. Pertanto, prospetta l'opportunità di differire l'inizio dell'esame di circa un paio di mesi.

Il senatore PALOMBO accoglie la proposta del rappresentante del Governo, ma auspica allo stesso tempo che a tutto ciò non sottenda alcun intento dilatorio.

Il senatore MELELEO interviene sottolineando la necessità, stante l'obiettivo urgenza del problema, di non oltrepassare il limite *ad quem* che il Governo stesso si è imposto.

Il senatore FIRRARELLO concorda sull'urgenza di riforma della Sanità militare, tema lungamente ed ingiustamente sottovalutato dai Governi succedutisi negli ultimi anni.

Il relatore PERUZZOTTI propone, nel frattempo, l'effettuazione di una serie di visite in alcune significative strutture della Sanità militare. Prospetta in particolare l'ospedale militare del Celio in Roma, l'Istituto generale di Sanità di Roma, l'ospedale della Marina militare di La Spezia ed il Centro chimico-farmaceutico di Firenze, di recente trasformato in Agenzia e che merita a suo avviso grande attenzione.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERUZZOTTI sollecita l'inizio da parte del Parlamento dell'esame del disegno di legge concernente la riforma della rappresentanza militare.

Il PRESIDENTE precisa che un disegno di legge riguardante tale argomento sarà presentato prossimamente dal Governo presso la Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che la seduta della Commissione, prevista per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(608) *Delega al Governo per la riforma del diritto societario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 6, concernente la disciplina del bilancio d'impresa, contiene, tra l'altro, la delega mirata ad eliminare le interferenze tra la disciplina del bilancio civilistico e fiscale mediante la modifica delle relative normative, nonché a realizzare l'armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito d'impresa con le innovazioni contenute nel medesimo articolo. Occorre, dunque, valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri volta a garantire che dalle modifiche della normativa fiscale non derivino riflessi negativi sul bilancio.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore PASQUINI, rilevando la difficoltà di entrare nel merito dell'esame degli effetti più generali del provvedimento, osserva che vi sono aspetti altrettanto fondamentali strettamente legati alla competenza della Commissione, quali l'armonizzazione tra bilancio civilistico e fiscale e la connessa modifica della normativa tributaria del reddito di impresa, nonché alcune disposizioni fiscali riguardanti la cooperazione.

In particolare, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, in luogo dell'attuale riconoscimento delle agevolazioni fiscali a tutte le cooperative operanti, con questo provvedimento viene posta una distinzione tra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e non, riservando solamente alla prima le suddette agevolazioni. Rispetto a tale riordino, ritiene necessario definire criteri e principi direttivi più specifici, in assenza dei quali, la delega risulterebbe troppo ampia e discrezionale.

L'assenza di precisi criteri direttivi di delega in merito ai profili fiscali da assegnare alla cooperazione comporta sicuramente riflessi sul bilancio dello Stato che non necessariamente si traducono in un aumento del gettito. Se da un lato, infatti, alcune cooperative che attualmente usufruiscono di agevolazioni, a seguito dell'esercizio della delega potrebbero perdere tali benefici, è pur vero che una crisi di tali realtà economiche, che tuttora corrispondono imposte allo Stato, potrebbe comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Rileva inoltre che le nuove disposizioni non risultano nemmeno conformi allo spirito dell'articolo 45 della Costituzione, concernente la promozione e lo sviluppo della cooperazione la quale viene riconosciuta, come tale, sulla base esclusivamente del fine mutualistico e dell'esclusione di scopi di lucro.

Ritiene quindi opportuno acquisire ulteriori elementi chiarificatori che consentano di effettuare, anche attraverso la consultazione delle categorie interessate, gli approfondimenti dei profili fiscali e ordinamentali connessi con tale provvedimento.

Interviene quindi il senatore MICHELINI per sottolineare, pur condividendo l'analisi del relatore e le valutazioni appena formulate, che a seguito dell'attribuzione di agevolazioni fiscali alle sole cooperative costituzionalmente riconosciute non necessariamente si realizza un maggior gettito per il bilancio dello Stato. In assenza di un regime transitorio, il vincolo sulla natura giuridica delle cooperative in un settore economico consolidato può portare ad un collasso del sistema soprattutto ove si impedisca alla cooperativa di scegliere la dimensione più idonea rispetto ai piani di produzione in un contesto di globalizzazione. La modifica che si intende introdurre alla natura giuridica delle cooperative operanti sul mercato rende necessario un attento esame del provvedimento.

Il senatore CURTO rileva che l'attenzione dei commissari intervenuti nel dibattito si è concentrata principalmente sulla genericità dei criteri di delega, sugli elementi di interferenza fra bilancio civilistico e fiscale e sulla individuazione della natura giuridica delle imprese cooperative.

In merito al primo aspetto, ritiene che, come avvenuto nella precedente legislatura, viga il principio secondo cui la maggioranza, pur nel rispetto del ruolo dell'opposizione, deve rispondere principalmente dei risultati della propria azione politica ed economica. Per quanto concerne, poi, le norme contenute nell'articolo 6, rileva che l'obiettivo della delega è quello di conformare la disciplina civilistica ai principi fiscali tuttora vi-

genti senza dunque effetti in termini di entrate erariali. Tale sforzo di uniformazione serve a creare un bilancio univoco dotato di un unico linguaggio.

Da ultimo, le norme concernenti la cooperazione sembrano idonee a sanare una situazione che attualmente vede dissimulare, sotto la forma giuridica di cooperative vere e proprie attività imprenditoriali gestite da singoli imprenditori. Rileva che altrettanto verificabile è la distanza tra lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla cooperativa che, in molti casi, è assimilabile più verosimilmente ad una società a responsabilità limitata o a una società per azioni.

Il senatore PIZZINATO pone l'accento sugli effetti positivi per l'economia italiana derivanti dalla trasformazione e dal salvataggio di alcune grandi imprese in crisi attraverso la costituzione di cooperative da parte dei lavoratori delle medesime imprese. Rileva dunque che la genericità della delega richiesta dal Governo, incidendo profondamente sulla natura giuridica delle cooperative, potrebbe comportare effetti negativi più generali sul bilancio dello Stato che meriterebbero un esame più approfondito.

Conclusosi il dibattito, prende la parola il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la quale assicura che, per quanto concerne i possibili effetti fiscali connessi all'articolo 6, nell'esercizio della delega non si produrranno effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Per quanto concerne invece il regime fiscale agevolativo riservato alle cooperative costituzionalmente riconosciute, ritiene che non vi sia la possibilità che con le nuove norme si producano effetti negativi sul gettito, in quanto, nel caso limite in cui tutte le attuali cooperative fossero costituzionalmente riconosciute, si manterrebbero le attuali agevolazioni.

Il presidente AZZOLLINI afferma che, rispetto a tale ultimo profilo, si può forse sostenere che non ci siano maggiori entrate, ma sicuramente non si può affermare che si produca minor gettito, in quanto l'effetto del provvedimento è quello di mantenere o ridurre la platea degli attuali beneficiari delle agevolazioni.

Interviene quindi il relatore TAROLLI che, preso atto della replica del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento nel presupposto che nell'esercizio della delega, di cui all'articolo 6, non si abbiano effetti negativi sul bilancio dello Stato. Ritiene, infine, che altra sia la sede propria in cui esaminare più compiutamente tutti gli effetti e i profili di merito connessi con il provvedimento, pur condividendo la necessità di ulteriori approfondimenti.

Si passa quindi al voto finale.

Il senatore RIPAMONTI dichiara il voto contrario del Gruppo dei Verdi - l'Ulivo, ritenendo preferibile l'espressione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PASQUINI, dichiarando il voto contrario del Gruppo dei Democratici di Sinistra, ritiene non soddisfacenti i chiarimenti del Governo e troppo limitato il tempo riservato alla discussione del provvedimento. Rileva, infine, sulla base di alcuni interventi, una generale confusione tra scopo mutualistico da un lato e dimensioni economiche e capacità di operare sul mercato della cooperazione, dall'altro. Lo scopo mutualistico coincide con la capacità di corrispondere ai soci o ai cittadini un beneficio derivante dall'attività che la cooperativa svolge: le dimensioni del fenomeno della cooperazione non possono rappresentare dunque un limite alla mutualità della stessa bensì un'opportunità per incrementare i suddetti benefici. Sottolinea al contrario che nelle misure contenute nel provvedimento vi è un intento punitivo nei confronti delle realtà appartenenti alla cooperazione e in particolare di quelle maggiormente capaci di operare sul mercato e ritiene che ciò non sia conforme allo spirito dell'articolo 45 della Costituzione.

Il senatore MICHELINI, intervenendo a nome del Gruppo delle Autonomie, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in quanto con tale provvedimento si introducono disposizioni che limitano le possibilità di crescita delle cooperative, creando così i presupposti per un collasso del sistema cooperativo e quindi le condizioni per rilevanti riflessi negativi sul gettito.

Il senatore CURTO rileva che, al di là della lettura ideologica del provvedimento in esame, nonché dell'articolo 45 della Costituzione, all'interno della cooperazione esistono gruppi di potere in cui la volontà decisionale del singolo socio è di fatto annullata. Tali realtà si discostano dai fini stessi della cooperazione e rappresentano un detrimento della competitività rispetto alle altre imprese operanti sul mercato. Preannuncia dunque il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

La Commissione esprime infine, a maggioranza, parere di nulla osta, nel presupposto che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *f*), non si abbiano effetti negativi sul bilancio dello Stato.

La seduta termina alle ore 16,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

9^a seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUGLI ATTENTATI TERRORISTICI CHE HANNO COLPITO GLI STATI UNITI D'AMERICA.

Il presidente RONCONI esprime esecrazione per il tragico attentato avvenuto a New York, ritenendo necessario e doveroso ricordare in una sede istituzionale un fatto destinato probabilmente a modificare radicalmente la vita quotidiana di tutti. Ritiene imprescindibile una riflessione approfondita su quanto accaduto, per definire in modo ponderato le necessarie contromisure, punire i responsabili, e nello stesso tempo favorire, in modo più puntuale, il confronto tra i diversi mondi. Propone quindi alla Commissione un minuto di riflessione in ricordo delle vittime dell'attentato terroristico.

(La Commissione al completo, in piedi, osserva un minuto di silenzio)

Il senatore MALENTACCHI si associa alle parole di cordoglio espresse dal Presidente, rilevando che quanto accaduto rischia di provocare una contrazione degli spazi di agibilità democratica e un indebolimento della politica, che vanno assolutamente contrastati.

Il senatore COLETTI si associa, a nome del gruppo Margherita-L'Ulivo, alle parole espresse dal Presidente e dal Capo dello Stato sul tragico attentato terroristico che ha colpito l'intero mondo civile.

La senatrice DE PETRIS si associa alle parole del Presidente e rivolge il suo pensiero alle migliaia di vittime dell'attentato terroristico. Rileva inoltre la necessità di approfondire la riflessione su quanto accaduto, da cui emerge, tra l'altro, l'esigenza di un più forte ruolo dell'Europa nello svolgimento di una azione di pacificazione.

Il senatore MURINEDDU si associa alle parole del Presidente rilevando che eventi tragici come quello accaduto possono far apparire marginali le questioni ordinarie che necessariamente devono essere affrontate.

Il senatore BALBONI si associa alle parole di cordoglio espresse per la tragedia che ha colpito così gravemente gli Stati Uniti.

Il senatore AGONI, associandosi alle parole di esecrazione espresse dal Presidente, sottolinea il carattere «vigliacco» dell'atto terroristico che ha colpito la nazione americana e tutto il mondo civile.

Anche il sottosegretario DELFINO esprime condivisione sulla riflessione sviluppata in relazione alle vicende tragiche che hanno colpito gli Stati Uniti.

IN SEDE REFERENTE

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

(Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, ricorda che la convocazione della seduta odierna per l'esame del provvedimento in titolo è connessa alla calendarizzazione dello stesso provvedimento, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato, per il 18 settembre.

Sottolinea che il presente decreto-legge ha ad oggetto alcune disposizioni urgenti concernenti la disciplina relativa alla gestione dell'agevolazione sui prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura, attualmente regolata dal decreto ministeriale 11 dicembre 2000 n. 375. Tali disposizioni riguardano la richiesta di fruizione del trattamento agevolativo, la dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno precedente dei prodotti agevolati, la misura della cauzione per la commercializzazione dei prodotti ad accisa intera, e infine il termine per la commercializzazione dei prodotti ad accisa ridotta.

Specifica che, per quanto attiene ai primi due aspetti, la disciplina generale prevede il 31 gennaio di ogni anno come termine sia per la dichiarazione d'avvenuto impiego per l'anno precedente (articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 375 del 2000), sia per la richiesta di fruizione del trattamento agevolativo (articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 375 del 2000). Tali termini, per il solo anno 2001, sono stati prorogati al 31 luglio dal decreto ministeriale 7 maggio 2001, n. 214. Su ambedue i

termini incide il comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto-legge il quale differisce, sempre limitatamente al 2001, al 31 dicembre il termine per la dichiarazione d'avvenuto impiego, e al 15 ottobre il termine per la richiesta di fruizione. Per quanto riguarda la cauzione per la commercializzazione dei prodotti ad accisa intera – prosegue il Presidente relatore – il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame stabilisce che l'ammontare della stessa, già previsto dal citato decreto ministeriale n. 375 del 2000, sia ridotto del 70 per cento al fine di rendere meno gravosi gli adempimenti per gli operatori interessati. Ricorda infine il comma 4 dell'articolo 1 fissa al 31 dicembre 2001 il termine per la commercializzazione dei prodotti petroliferi ad uso agricolo ad accisa ridotta.

Il presidente RONCONI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MALENTACCHI osserva che nella Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2000 è stato insediato uno specifico gruppo di lavoro per semplificare gli adempimenti in tema di gasolio agricolo e, conseguentemente, esprime perplessità sulla necessità di intervenire sul merito prima che il suddetto organo tecnico abbia completato i lavori. Chiede pertanto al Governo chiarimenti sulla effettiva necessità della proroga disposta dal provvedimento, nonché della riduzione della cauzione, ritenendo non condivisibile prevedere anche la facoltatività delle annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati.

Si riserva pertanto, sulla base delle dichiarazioni del Governo, di esprimere una posizione in merito al provvedimento in titolo.

Il senatore COLETTI ricorda di aver sollecitato il Governo ad emanare una proroga per evitare l'entrata in vigore della nuova disciplina sul regime fiscale del carburante per uso agricolo, che implica un sensibile aggravio per gli operatori. Sottolinea che la proroga si rende necessaria, a suo avviso, per definire una procedura più snella capace di risolvere definitivamente le attuali difficoltà.

Sollecita inoltre il Governo ad intervenire anche in materia di normativa sul trasporto delle uve non destinate alla vinificazione, in quanto la normativa vigente ha lasciato inalterate le procedure documentali, molto complesse, a carico degli operatori, mentre sono stati semplificati gli adempimenti per le uve destinate alla vinificazione. Il risultato di questa diversità di trattamento si ripercuote negativamente sugli agricoltori, determinando l'effetto che le uve eccedenti quelle destinabili alla vinificazione non vengono raccolte. Propone pertanto, per risolvere il problema, la possibilità di introdurre l'autocertificazione, da parte dell'agricoltore, della quantità di uva non vinificabile.

La senatrice DE PETRIS giudica condivisibile la proroga proposta dal provvedimento in titolo, in quanto rende possibile la definizione, da parte del citato organismo tecnico, della nuova disciplina dell'intera materia. Esprime altresì perplessità sulle due modifiche di merito contenute nel

provvedimento, la facoltatività delle annotazioni sul libretto di controllo e la riduzione della cauzione, che potrebbero essere forse meglio inquadrate nella nuova disciplina in corso di perfezionamento. Conclude rilevando l'esigenza di non creare squilibri tra chi, nel passato, ha rispettato le norme e chi non le ha rispettate.

Il senatore MURINEDDU ricorda che il provvedimento in titolo interessa una vasta area di produttori agricoli che già si trovano, per ragioni strutturali, in situazioni di sofferenza. La richiesta di gasolio per agricoltura è in diminuzione in quanto, a causa delle difficoltà molteplici, molti operatori si allontanano dal settore. Esprime pertanto l'assenso del gruppo DS-L'Ulivo alla proroga contenuta nel provvedimento in titolo, ricordando che il comitato tecnico in sede di Conferenza Stato-Regioni si muove nella direzione della armonizzazione delle accise a livello europeo.

Il senatore BALBONI esprime la posizione favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in titolo, in quanto la proroga è finalizzata alla introduzione di una significativa semplificazione delle procedure, largamente auspicata, ferma restando la necessità di controllare eventuali abusi. La vigente disciplina, fondata sul decreto ministeriale 11 dicembre 2000 n. 375, approntato dal precedente Governo, non è accettabile, in quanto si fonda sulla presunzione di sfiducia nei confronti degli operatori del settore, costretti ad un complicato sistema di rilevazione.

Il senatore AGONI esprime accordo sul provvedimento all'esame, ricordando che altri paesi stanno studiando il sistema italiano di colorazione del carburante agricolo. Riteneva positiva una completa esposizione degli operatori agricoli ai meccanismi di mercato, fermo restando però l'allineamento al sistema di agevolazioni in vigore negli altri paesi europei, in quanto diversamente si determinerebbe, come si verifica nella realtà attuale, una sperequazione a danno dell'agricoltura italiana. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede infine che sulla questione BSE, la Commissione venga al più presto informata delle azioni in atto, ritenendo che su tale questione andrebbe promossa anche un'indagine conoscitiva.

Il presidente RONCONI dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DELFINO ribadisce l'esigenza di un completo rioridino della normativa relativa alle accise sul gasolio agricolo e informa la Commissione che in tal senso si sta muovendo il Comitato tecnico nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, che è quasi giunto al completamento dei suoi lavori. Per questo motivo si rende necessaria la proroga, prevista dal provvedimento in oggetto, che è stata integrata da alcune misure di carattere sostanziale per l'ampia sollecitazione da parte degli operatori, che hanno evidenziato l'esigenza di attivare da subito la facoltatività e la riduzione della cauzione, ferma restando la necessità di un rioridino complessivo.

Sulle altre questioni sollevate nella discussione prende nota delle sollecitazioni espresse, riservandosi di riferire nel merito.

Il presidente RONCONI, relatore, rileva come dalla discussione generale sia emersa una ampia convergenza per la rapida approvazione del provvedimento in titolo, nonché la necessità di una profonda ridefinizione del decreto ministeriale n. 375 del 2000, in sintonia con le richieste degli operatori del settore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di domani, giovedì 13 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Commissione si riunirà martedì 18 settembre alle ore 14,30 per proseguire l'esame del provvedimento in titolo e che al termine della seduta, si riunirà l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna è convocata per l'esame dell'A.S. 608 in materia di riforma del diritto societario la Sottocommissione per i pareri (presieduta dal senatore Agoni, e composta dai senatori: Bongiorno, Coletti, Cherchi, De Petris, Malentacchi, Ognibene, Ruvolo e Vicini).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

Presidenza del Presidente
BIANCO

La seduta inizia alle ore 11,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

L'onorevole Enzo Bianco, *presidente*, esprime profondo cordoglio e solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, colpiti nella giornata di ieri da gravissimi attentati terroristi.

Illustra quindi una ipotesi di programma di lavoro per il primo trimestre di attività del Comitato, che potrebbe prendere avvio con le audizioni dei direttori dei Servizi di informazione e sicurezza e del Cesis.

Sulle comunicazioni del presidente si apre un dibattito, nel quale intervengono tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta, formulando osservazioni e proposte di integrazione.

Al termine della discussione il Comitato, accogliendo le osservazioni e le integrazioni proposte, approva il programma illustrato dal presidente.

Le seduta termina alle ore 12.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

2^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(595) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(595) Conversione in legge del decreto legge 3 luglio 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI, intervenendo in sostituzione del senatore Moro, fa presente che si tratta del decreto-legge recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani all'estero. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, dunque, parere di nulla osta.

(596) Conversione in legge del decreto legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura
(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CURTO, in sostituzione del senatore Grillotti, riferisce sul decreto legge n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica nel presupposto – espresso nella relazione introduttiva – che non comporta oneri per l'erario.

Per quanto di competenza, segnala il comma 3 dell'articolo 1, il quale sembra produrre effetti finanziari negativi, quantomeno in termini di cassa, sul bilancio dello Stato.

Inoltre, con riferimento al comma 4 dell'articolo 1, occorre verificare se la portata della norma sia tale da determinare una riduzione di gettito.

Il sottosegretario ARMOSINO chiarisce che per quanto concerne l'articolo 1, comma 3, non possono prodursi effetti finanziari negativi in quanto gli importi della cauzione non affluiscono nel bilancio dello Stato. Per quanto concerne, infine, l'articolo 1, comma 4, fa presente che l'estensione al 31 dicembre 2001 del periodo transitorio per la commercializzazione dei prodotti petroliferi denaturati per usi agricoli avviene con la medesima aliquota agevolata prevista per il particolare impiego e dunque senza oneri a carico del Bilancio.

Dopo alcuni rilievi del senatore MICHELINI circa i profili finanziari connessi con la proroga del termine concernente le agevolazioni fiscali, il relatore CURTO specifica che si tratta di una proroga di termini per la presentazione di domande di accesso alle agevolazioni secondo nuove modalità e adempimenti.

Propone, pertanto, di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura: parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2001

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIRFATTI

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 13 settembre 2001, ore 9,30 e 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del diritto societario (608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Seduta congiunta con le

Commissioni riunite III e IV della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)

(IV - Difesa)

Giovedì 13 settembre 2001, ore 11

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione internazionale conseguente agli attacchi terroristici negli Stati Uniti d'America.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 13 settembre 2001, ore 12

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero (595).
-